v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1970.

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE			PAG.
ALECT CLL LIVE CLL	PAG.	BOLOGNA: Sciopero dei dipendenti delle imposte dirette (4-10427) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4490
ALESI: Schede per la dichiarazione dei redditi (4-10685) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4483	BOSCO: Beneficî fiscali a società operanti nell'Italia meridionale (4-04161) (ri- sponde Preti, Ministro delle finanze).	4490
ARZILLI: Agitazione dipendenti del- l'ANAP-CISO di Milano (4-10460) (ri- sponde Donat-Cattin, Ministro del la- voro e della previdenza sociale)	4484	BRIZIOLI: Utilizzazione sede della sop- pressa ferrovia Spoleto-Norcia (Peru- gia) (4-11105) (risponde VIGLIANESI, Mi- nistro dei trasporti e dell'aviazione	
BARDOTTI: Accertamenti fiscali a carico di enti ospedalieri (4-10431) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4484	civile)	4491
BERNARDI: Statuto del Consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci (4-11243) (risponde Restivo, Ministro dell'in-	7707	gli insegnanti di applicazioni tecniche (4-10175) (risponde Misasi, Ministro della pubblica istruzione)	4492
terno)	4485	CAMBA: Sciopero dipendenti delle impo- ste dirette (4-09683 e 09684) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4493
(risponde Donat-Cartin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)	4486	CANESTRARI: Occupazione dell'istituto statale d'arte di Verona da parte di studenti (4-04237) (risponde MISASI,	
ABC di Forlì (4-09766) (risponde Do- NAT-CATTIN, Ministro del lavoro e del- la previdenza sociale)	4486	Ministro della pubblica istruzione)  CASSANDRO: Fissazione norme doganali (4-10267) (risponde Prett, Mini-	4493
BIGNARDI: Potenziamento servizi fer- roviari da e per Ravenna (4-10890) (risponde Viglianesi, Ministro dei tra- sporti e dell'aviazione civile)	4487	stro delle finanze)	4494 4494
BIMA: Sullo svolgimento di un esame di maturità presso un liceo di Brà (Cuneo) (4-07274) (risponde Misasi, Ministro della pubblica istruzione)	4487	CEBRELLI: Linea ferroviaria Pavia- Alessandria (4-10799) (risponde VIGLIA- NESI, Ministro dei trasporti e del- l'aviazione civile)	4495
BIMA: Riposo settimanale agli assistenti idraulici della direzione del demanio (4-08945) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)	4488	CIAMPAGLIA: Assicurazione INPS agli  « accertatori esterni » dipendenti dal- la SIAE (4-10384) (risponde Pretti, Mi- nistro delle finanze)	4495
BIMA: Pubblicazione del quotidiano La Stampa di Torino (4-10894) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)	4488	CICERONE: Vertenza nella Medipharm di Scoppito (L'Aquila) (4-10195) (ri- sponde Donat-Cattin, Ministro del la- voro e della previdenza sociale).	4496

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

	PAG.		PAG.
COCCIA: Agevolazioni fiscali per alloggi popolari nel reatino (4-06996) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4496	GIRAUDI: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-11336) (risponde Pretti, Ministro delle finanze)	4506
COTTONE: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-10333) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4497	GRASSI BERTAZZI: Rivendicazioni eco- nomiche e normative del personale fi- nanziario (4-10433) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4507
COVELLI: Classificazione nella categoria fiscale C delle farmacie rurali (4-10482) (risponde Preti, Ministro delle finanze)  DELFINO: Rivendicazioni economiche e	4498	GUARRA: Riscatto alloggi GESCAL in provincia di Reggio Emilia (4-08994) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale).	4507
normative del personale finanziario (4-10484) (risponde Pretti, Ministro delle finanze)	4499	IANNIELLO: Assunzione di «diurnisti» presso l'amministrazione finanziaria (4-09304) (risponde Prett, Ministro delle finanze)	4508
sportello degli uffici del registro (4-09590) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4499	IANNIELLO: Personale in servizio presso la scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta (4-09668)	1000
DEMARCHI: Approvvigionamento di sche- de per la denuncia dei redditi (4-10540) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4500	(risponde Gaspari, Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione)	4508
DI BENEDETTO: Situazione degli insegnanti italiani all'estero (4-10445) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	4500	ISGRO: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-10216) (risponde Preti, <i>Ministro del-</i> le finanze)	4509
DIETL: Scuole abusive di sci in provincia di Bolzano (4-11184) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	4501	LAVAGNOLI: Occupazione dell'istituto statale d'arte di Verona da parte di studenti (4-04289) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione).	4509
FIUMANO: Cantieri di lavoro per l'anno 1969-70 in provincia di Reggio Calabria (4-11001) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)	4502	LENOCI: Esecuzione di decreti del Presidente della Repubblica da parte dell'università di Bari (4-06446) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	<b>4</b> 510
FORNALE: Accertamenti fiscali a carico di enti ospedalieri (4-10194) (risponde Pretti, Ministro delle finanze)	4503	LEVI ARIAN GIORGINA: Corsi magi- strali integrativi per l'accesso all'uni- versità (4-10067) (risponde Misasi, <i>Mi</i> -	
FRASCA: Cementificio a Castrovillari (Cosenza) (4-04555) (risponde Piccoli, Ministro delle partecipazioni statali).	4503	nistro della pubblica istruzione)  LEZZI: Regolamento della carriera di concetto dei contabili doganali (4-10729)	4510 4511
GIANNINI: Consiglio comunale di Bisce- glie (Bari) (4-10591) (risponde Restivo, Ministro dell'interno)	4505	(risponde Preti, Ministro delle finanze)  MAGGIONI: Provvidenze a favore della finanza locale (4-09508) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4511
GIOMO: Funzionalità dell'istituto sta- tale d'arte di Verona (4-04230) (rispon- de, MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	4505	MAGGIONI: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-10615) (risponde Preti, Ministro del-	
GIOMO: Istituzione di doposcuola per classi medie (4-09891) (risponde Misasi, Ministro della pubblica istruzione).	4505	le finanze)	4512 4512
GIORDANO: Ammissione alla quinta classe di privatisti che non hanno superato l'esame di maturità (4-10553) (risponde Misasi, Ministro della pubblica istruzione)	4506	MAZZARRINO: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-11210) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4514

		PLG
MENICACCI: Stanziamenti GESCAL per le zone depresse (4-11065) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e	PAG.	SILVESTRI: Problemi riguardanti il per- sonale degli uffici finanziari (4-10337) (risponde Preti, Ministro delle finanze) 4522
della previdenza sociale)	4514 4515	SKERK: Infortunio mortale sul lavoro presso l'Aquila TOTAL di Trieste (4-10294) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)
MENICACCI: Rivendicazioni economiche e normative del personale finanziario (4-11275) (risponde Preti, Ministro del- le finanze)	4516	SPONZIELLO: Accreditamento dei periodi di servizio militare da parte dell'INPS (4-08276) (risponde Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale)
MENICACCI: Proroga termini per la denuncia dei redditi (4-11347) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4516	TOCCO: Attività dei cementifici sardi (4-08682) (risponde Piccoli, Ministro delle partecipazioni statali) 4524
MIOTTI CARLI AMALIA: Servizio degli insegnanti di lingua straniera (4-09418) (risponde MISASI, Ministro della pubblica istruzione)	4517	TRIPODI GIROLAMO: Servizio di ali- scafi nello stretto di Messina (4-11027) (risponde VIGLIANESI, Ministro dei tra- sporti e dell'aviazione civile) 4524
MOLÈ: Presunto trasferimento di scali dell'Alitalia all'ATI (4-10302) (risponde Piccoli, Ministro delle partecipazioni statali)	4517	VECCHIARELLI: Stanziamenti GESCAL per le zone depresse (4-11006) (rispon- de Donat-Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale) 4525
NICCOLAI CESARINO: Problemi riguar- danti il personale degli uffici finan- ziari (4-10174) (risponde Pretti, Mini- stro delle finanze)	4518	ZANTI TONDI CARMEN: Accertamenti ispettivi a carico della ditta ZCF di Bagnolo (Reggio Emilia) (4-09548) (risponde Donat-Cattin, Ministro del la-
ORLANDI: Potenziamento linea ferro- viaria Ancona-Roma (4-10820) (rispon- de Viglianesi, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	4518	voro e della previdenza sociale) 4525
PICA: Termine per la presentazione del- le domande di abilitazione professio- nale (4-07899) (risponde MISASI, Mini- stro della pubblia istruzione)	<b>45</b> 19	ALESI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro ai contribuenti che dovranno presentare la dichiarazione dei
QUARANTA: Imposta di bollo nel rila- scio di mappe catastali (4-08961) (ri- sponde Preti, Ministro delle finanze).	4519	redditi soggetti alle imposte dirette entro il 31 marzo 1970, visto che le relative schede non sono ancora in distribuzione a causa dei
RAUSA: Sciopero del personale delle imposte dirette di talune province del sud (4-10898) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4520	lunghi scioperi dei funzionari dell'ammini- strazione delle finanze.  Si chiede inoltre di conoscere se ritenga altresì protrarre il termine del 31 marzo per
RICCIO: Problemi riguardanti il personale degli uffici finanziari (4-10361 e 10363) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4520	agevolare il regolare adempimento dell'obbligo di legge per il cittadino contribuente.  (4-10685)
SABADINI: Problemi riguardanti il per- sonale degli uffici finanziari (4-10651) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	<b>45</b> 20	RISPOSTA. — La preoccupazione espressa dall'interrogante è stata convenientemente superata dell'amministrazione che ha tempesti-
SANTI: Bilancio di previsione 1969 dell'amministrazione provinciale di Genova (4-10178) (risponde PRETI, Ministro delle finanze)	4521	perata dall'amministrazione, che ha tempesti- vamente fronteggiata la situazione con ade- guati interventi. Si è infatti provveduto ad un congruo ap-
SGARLATA: Problemi riguardanti il personale degli uffici finanziari (4-10094) (risponde Preti, Ministro delle finanze)	4521	provvigionamento di schede e quadri concer- nenti la dichiarazione unica dei redditi presso le rivendite di generi di monopolio, autoriz-

zandosi inoltre in via eccezionale gli uffici del registro a curare il servizio di distribuzione gratuita di dette schede ai contribuenti che ne facessero richiesta.

Tali disposizioni, armonizzate con il provvedimento ministeriale 27 marzo 1970 che ha prorogato a tutto il 6 aprile 1970 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per altro, ulteriormente prorogato con decreto ministeriale 10 aprile 1970 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del giorno 20 aprile 1970, n. 99, hanno in definitiva consentito di eliminare gli inconvenienti verificatisi nel particolare servizio a causa dello stato di agitazione del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, nonché di stabilire le premesse sodisfacenti per il tempestivo adempimento tributario da parte della generalità dei contribuenti.

Per altro, tutta la situazione degli anzidetti uffici distrettuali connessa all'accennato stato di agitazione è da considerarsi ormai avviata verso soluzioni di normalità, dopo il recente accordo raggiunto dal Governo con le organizzazioni sindacali di categoria e la conseguente immediata ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

ARZILLI, RE GIUSEPPINA E DI PUCCIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione esistente tra il personale dell'ente ANAP-CISO di Milano e quali siano le cause del prolungarsi dello stato di malessere che da tempo, ormai, è presente in questi istituti; e per conoscere - avendo il personale alla unanimità votato un ordine del giorno richiedente la gestione pubblica dell'ente, e predisponendosi, a sostegno di queste rivendicazioni, ad attuare un nuovo periodo di agitazione e di scioperi - quale sia il pensiero del Ministero e quali iniziative esso intenda (4-10460) assumere.

RISPOSTA. — Il CISO e l'ANAP costituiscono due enti distinti e non un unico ente. Infatti l'Associazione nazionale addestramento professionale – ANAP Leone XIII – persegue lo scopo della formazione professionale dei lavoratori mediante corsi di addestramento, di qualificazione e di riqualificazione finanziaria dal Ministero. Il Centro italiano specializzazione operai – CISO – fondazione di culto e di religione, opera invece in un settore del tutto estraneo al campo di attività di questo Ministero.

Ciò premesso, si informa che secondo quanto comunicato a questo Ministero dal commissario straordinario dell'ente, lo stato di agitazione esistente fra il personale dell'ANAP è ormai cessato a seguito dell'accordo sindacale del 29 gennaio 1970; stipulato tra l'associazione stessa, nella persona appunto del commissario straordinario, ed il Sindacato italiano lavoratori addestramento professionale (SILAP-CISL).

Con detto accordo, la cui durata va dal 1º gennaio 1970 al 31 dicembre 1971, sono stati apportati notevoli miglioramenti economiconormativi in materia di orario di lavoro, di trattamento economico in caso di infortunio, di assegni di sede, di congedi ordinari, di promozioni degli istruttori dalla quarta alla terza categoria.

È prevista altresì l'istituzione, presso ciascun centro, di una commissione consultiva – costituita dal direttore e da una rappresentanza del personale – chiamata ad esprimere il proprio parere sulle promozioni e sui ricorsi presentati contro i provvedimenti riguardanti il personale stesso, nonché su ogni altro argomento proposto dal presidente dell'ente o da almeno la metà dei membri della commissione.

Il Ministro: Donat-Cattin.

BARDOTTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli uffici finanziari (distrettuali e compartimentali) stanno accertando redditi di ricchezza mobile, categoria B, sugli avanzi di gestione degli ospedali. Partendo dal concetto della tassabilità gli uffici stessi, inoltre, fanno verifiche e correzioni sui bilanci degli enti al fine, secondo loro, di individuare il cespite da tastare.

A giustificazione di questo modo di procedere, gli uffici finanziari sostengono che gli ospedali sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile in quanto non vi è, nell'articolo 84 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, una esenzione soggettiva che riguardi gli ospedali.

Nei ricorsi contro gli accertamenti ricevuti, gli ospedali resistono e oppongono che la loro gestione ed i risultati di essa non rientrano nel presupposto dell'imposta di ricchezza mobile stabilito dall'articolo 81 del suddetto testo unico.

La situazione generale, nello stato attuale, è quella dello svolgimento del contenzioso amministrativo fiscale, che, mentre trova nelle decisioni delle varie commissioni di vario

grado (nessun ricorso è ancora deciso dalla commissione centrale), una diversa ed opposta soluzione, cioè tassabilità e intassabilità, non risolve il problema di fondo ma, se mai, risolve il problema sorto da quel particolare accertamento.

Gli ospedali ritenevano che con la nuova legge 12 febbraio 1968, n. 132, la questione suddetta fosse risolta, sennonché, da parte degli uffici finanziari si sostiene la non influenza fiscale di detta legge. A consolidamento di questa loro tesi gli uffici fiscali sostengono che la tassabilità per alcuni redditi sussiste anche per lo Stato e solo per pura convenienza pratica non si applica per questi redditi statali la tassazione.

Appare strano che gli ospedali subiscano la tassazione quando le società civili di mutuo soccorso (con attività sociale molto limitata) ebbero con legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile la esenzione soggettiva; inoltre nell'articolo 84 dell'attuale testo unico, alla lettera f), si trovano esenti « sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo » e alla lettera g) « le somme erogate a titolo di liberalità » per cui è da supporre che siano da comprendere in detto articolo la esenzione dall'imposta degli avanzi di amministrazione degli ospedali che a tutto rigore sono, oltre che disponibili, destinati a ridurre le rette ospedaliere degli anni successivi.

L'interrogante chiede quali iniziative il ministro ritenga di adottare allo scopo di rendere palesemente esenti gli ospedali da tassazioni di ricchezza mobile con l'eliminazione di un gravame ch viene a ridurre le possibilità funzionali degli ospedali stessi. (4-10431)

RISPOSTA. — L'azione accentratrice degli uffici distrettuali nei confronti degli enti ospedalieri, ai fini del tributo mobiliare, trova la sua giustificazione nei principi che regolano la materia e precisamente negli articoli 2, 8 e 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Ed invero, ogni qualvolta si verifica la produzione di un reddito gli uffici distrettuali non possono esimersi dall'accertare detto reddito nei confronti degli ospedali.

Nè, d'altronde, sarebbe comunque possibile all'autorità amministrativa disporre la sospensione di tali accertamenti in quanto, a parte i riflessi che la sospensione avrebbe per la decadenza dell'azione accertatrice, un simile comportamento verrebbe a concretarsi in un esonero sui generis dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, con la conseguenziale co-

stituzione di una posizione di privilegio a favore degli ospedali non prevista dal vigente ordinamento.

A risultati diversi neppure si perviene attraverso il riferimento alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, che prevede l'equiparazione degli enti ospedalieri all'amministrazione dello Stato, posto che l'orientamento del Ministero delle finanze in materia è tuttora nel senso detta equiparazione non comporta, nell'ambito dell'imposizione diretta, riflessi favorevoli per gli enti assimilati allo Stato.

Quanto al richiamo alle lettere f) e g) dell'articolo 84 del succitato testo unico del 1958, n. 645, deve infine farsi presente che tra le ipotesi di esenzioni ivi contemplate non è possibile comprendere anche i redditi degli ospedali in quanto ciò significherebbe stabilire uno specifico privilegio fiscale a favore di categorie di reddito non previste dalla norma.

Il Ministro: PRETI.

BERNARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il commissario del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci, con sede in Cassino (Frosinone), ha proceduto alla riforma dello statuto del predetto ente.

L'interrogante desidera sapere se il ministro ritenga che il commissario, nel procedere alla riforma dello statuto, abbia esorbitato dalle sue funzioni, che debbono essere rivolte all'ordinaria amministrazione.

L'interrogante fa notare, a tale proposito, che la stragrande maggioranza dei sindaci, nell'assemblea consortile (andata deserta) del 16 ottobre 1968, richiese con apposito ordine del giorno che qualunque variazione statutaria fosse fatta con preventiva consultazione ed approvazione dei sindaci stessi, mentre tale circostanza è stata ignorata dal commissario.

L'interrogante chiede al ministro se sia opportuno affrettare il ripristino degli organi statutari per restituire il consorzio ai naturali amministratori, ai quali può essere dato un termine perentorio per procedere alla riforma dello statuto. (4-11243)

RISPOSTA. — Lo schema del nuovo statuto del consorzio acquedotti riuniti degli Aurunci è stato deliberato dal commissario straordinario all'ente stesso in data 2 maggio 1969.

Nel disporre in tale materia, il commissario non ha esorbitato dalle sue funzioni: infatti, a norma dell'articolo 9, lettera d), del vigente statuto dell'ente, la competenza a de-

liberare in ordine ad ogni modificazione statutaria spetta all'assemblea consorziale, e quindi al commissario che di quella esercita tutti i poteri, non solo *ope legis*, ma per esplicita previsione contenuta nel decreto di scioglimento dell'amministrazione ordinaria del consorzio.

L'operato del commissario appare, inoltre, rispondente alla volontà della stragrande maggioranza dei sindaci membri dell'assemblea consorziale i quali, nell'adunanza del 19 ottobre 1968, manifestarono formalmente l'intendimento di mandare deserta la riunione e di non intervenire ad altre adunanze per la ricostituzione degli organi elettivi del consorzio se prima non fossero state apportate « fondamentali modifiche allo statuto sociale, riguardanti la rappresentanza e il controllo contabile », dato che proprio la carenza del precedente statuto aveva facilitato lo stato di confusione e le irregolarità che sono state causa del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'ente.

È vero che in detta riunione fu affermata l'intenzione di nominare un comitato ristretto di sindaci delle province di Frosinone e di Latina per la redazione di un progetto di statuto da sottoporre, sotto forma di proposta, al commissario straordinario; ma poiché nulla è stato poi fatto al riguardo, il predetto commissario ha giustamente ritenuto di procedere alla modifica statutaria, non oltre procrastinabile, al fine di rendere possibile, subito dopo, la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente.

Si assicura, comunque, che in sede di approvazione del suddetto statuto, ora in corso di esame, questo Ministero non mancherà di vagliare attentamente le eventuali osservazioni che dovessero pervenire al fine di rendere l'atto stesso il più possibile conforme agli interessi dell'ente.

Il Ministro: RESTIVO.

BIAMONTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali iniziative intenda prendere allo scopo di fare istituire dall'ENPAS un ufficio di assistenza e un ambulatorio in Vallo della Lucania (Salerno), centro importante del Cilento distante circa 150 chilometri dal capoluogo. (4-10010)

RISPOSTA. — L'ENPAS ha favorevolmente esaminata la possibilità di istituire un ambulatorio in Vallo della Lucania e pertanto stan-

no per essere deliberati gli atti formali da parte degli organi competenti dell'istituto.

Di conseguenza, le aspirazioni degli assistibili interessati potranno essere sodisfatte non appena compiute tutte le procedure amministrative e gli altri adempimenti connessi alla sistemazione ambientale ed alla dotazione delle attrezzature necessarie del presidio in parola.

Il Ministro: Donat-Cattin.

BIASINI, SERVADEI E MATTARELLI. Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali interventi intenda mettere in atto di fronte all'atteggiamento del titolare del calzaturificio ABC di Forlì, il quale, in presenza di una normale e giustificata rivendicazione salariale, ricorrendo ad un sistema già precedentemente messo in atto, ha deciso di cessare immediatamente il lavoro nel proprio stabilimento, adducendo a giustificazione di tale inammissibile gesto, un presunto stato di salute che non gli consente la continuazione dell'attività.

Gli interroganti sottolineano la gravità del gesto messo in atto, ispirato a chiaro disprezzo degli interessi generali e di quelli delle maestranze, e ad una mentalità in pieno contrasto con la funzione sociale dell'impresa e con i più elementari principi di democrazia e di giustizia. (4-09766)

RISPOSTA. — L'ufficio periferifico di questo Ministero e l'autorità prefettizia competenti sono prontamente intervenuti nella vertenza insorta tra la maestranza ed il titolare del calzaturificio ABC con sede in Forlì, promuovendo una serie di incontri delle parti interessate al fine di un componimento della controversia.

Un'ultima riunione presso la prefettura ha avuto luogo il giorno 16 febbraio 1970 con la partecipazione anche di alcuni parlamentari.

Nonostante l'impegno profuso negli interventi svolti non si è riusciti a far recedere il titolare della suddetta azienda dalla determinazione di cessare l'attività.

Nel far presente inoltre che le maestranze hanno posto fine in data 21 febbraio 1970 all'occupazione dello stabilimento, si assicura che il competente ufficio del lavoro si sta adoperando per l'avviamento presso altre aziende dei lavoratori licenziati per otto dei quali è stata già trovata una nuova occupazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

BIGNARDI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere quali iniziative intenda proporre per migliorare i servizi ferroviari di cui fruisce la città di Ravenna considerando che la stazione ravennate non risulta servita da impianti e linee adeguati allo sviluppo del movimento di merci e passeggeri; in particolare per conoscere se sia prevista l'elettrificazione della linea Ferrara-Ravenna-Rimini e un miglior inserimento del traffico ferroviario ravennate nelle linee di interesse nazionale. (4-10890)

RISPOSTA. — Per fronteggiare le maggiori occorrenze connesse allo sviluppo industriale e commerciale che ha interessato negli ultimi anni la zona di Ravenna, l'azienda ferroviaria ha provveduto, fin dal 1960, all'elettrificazione ed al potenziamento della linea Castelbolognese-Ravenna per un più efficiente collegamento con Bologna.

Nel quadro di tali provvedimenti sono state potenziate le stazioni di Russi, Godo, Lugo, Castelbolognese e Ravenna, mediante adeguamento dei binari di incrocio all'accresciuta composizione dei treni e mercé l'impianto di moderni apparati centrali nei piazzali e del blocco semiautomatico lungo linea, per cui in atto la Castelbolognese-Ravenna presenta larghi margini di potenzialità rispetto al volume di traffico che vi si svolge.

Sulla stessa linea sono stati inoltre programmati (e saranno iniziati entro breve termine) lavori di sistemazione delle stazioni di Bagnacavallo e Solarolo.

Per quanto riguarda la linea Ferrara-Ravenna-Rimini, premesso che il primo tratto Ferrara-Ravenna non presenta difficoltà di circolazione, per ovviare agli intralci che sulla Ravenna-Rimini si verificano in alcune giornate di maggior traffico del periodo estivo, sarà realizzato prossimamente un nuovo posto di movimento in località Igea Marina, fra le stazioni di Bellaria e Rimini Viserba. Tale provvedimento consentirà di adeguare la potenzialità del suddetto tratto al traffico relativo e di migliorare il servizio sull'intera Ferrara-Ravenna-Rimini, nonché quello afferente alla relazione Bologna-Castelbolognese-Ravenna-Rimini.

Si farà inoltre luogo, sul tratto Ravenna-Rimini, al riclassamento degli impianti di sicurezza e segnalamento, all'installazione del blocco semiautomatico nonché a lavori di sistemazione in alcune stazioni.

Non è invece ritenuta indispensabile l'elettrificazione della linea stessa in quanto con la dieselizzazione, già parzialmente attuata ed in via di completamento, è possibile ottenere gli stessi vantaggi.

In merito all'inserimento del traffico ferroviario ravennate nelle linee di interesse nazionale, si fa presente che nel periodo estivo Ravenna è servita da numerose relazioni a largo raggio, alcune delle quali anche a carattere internazionale, aventi lo scopo di collegare le località balneari e turistiche della zona ai più importanti centri della rete (Roma-Milano-Torino-Firenze).

Con il prossimo orario estivo, inoltre, entrerà in esercizio una nuova coppia di treni che collegherà, per la prima volta, direttamente Bergamo con la riviera adriatica via Verona-Poggio Rusco-Ferrara-Ravenna-Rimini.

Nel rimanente periodo dell'anno, la sensibile contrazione del traffico turistico-balneare non rende necessario il mantenimento di relazioni a largo raggio. In tale periodo tuttavia vengono assicurati adeguati collegamenti atti a garantire le preminenti esigenze di carattere locale, nonché – con opportune coincidenze – i collegamenti con i centri più distanti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

BIMA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se intenda dare pubblicità e rendere di pubblico dominio i risultati della ispezione promossa dal Ministero in ordine al giudizio espresso dalla commissione per gli esami di maturità presso il liceo classico di Brà (Cuneo) e con cui venne respinta l'allieva Maria Fabbri.

Le interpretazioni date dai giornali, le richieste di chiarimento in sede parlamentare, fanno ritenere incomprensibile il silenzio del Ministero al riguardo, a cui, invece, spetta – sino a prova contraria – difendere il comportamento dei commissari che da tanti anni sono al servizio della scuola e tanto rispetto godono così come il presidente di detta commissione.

La pubblicazione dei risultati dell'ispezione ministeriale è resa ancor più necessaria del rifiuto opposto sinora dal quotidiano La Stampa, di Torino, alla pubblicazione di una lettera doverosamente inviatagli dal presidente di detta commissione che rettificava la falsa interpretazione data dal predetto giornale alla bocciatura della Fabbri. (4-07274)

RISPOSTA. — Da una accurata ispezione ministeriale è risultato che la commissione di maturità classica presso il liceo di Bra, ha

operato, nell'anno scolastico 1968-69, conformemente alle norme che regolano il nuovo tipo di esame di Stato, e che la candidata Mara Fabbri è risultata non matura con un giudizio accettato da tutta la commissione.

Ciò premesso, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione non ha potuto dar luogo alla pubblicazione della relazione ispettiva in quanto atto soggetto all'obbligo del segreto d'ufficio.

Si è ritenuto, invece, che in una circostanza così impegnativa quale l'attuazione, per la prima volta, del nuovo sistema degli esami di Stato fosse più opportuno, per tutelare il buon nome dell'amministrazione scolastica e del corpo docente in genere, assumere posizione sulla stampa (comunicato del 7 agosto 1969) contro un generale stato di allarmismo e contro speculazioni di varia natura senza far cenno specifico di questo o di quello episodio.

Circa il fatto specifico cui ci si riferisce sarebbe stato eventualmente compito del presidente della commissione esaminatrice della candidata Fabbri proporre azione penale, previa l'autorizzazione ministeriale, nei confronti della direzione del quotidiano La Stampa, qualora avesse ravvisato nell'operato di essa gli estremi di reato. Ma sembra che siffatta iniziativa avrebbe determinato un maggior stato di allarmismo in relazione ai nuovi esami.

Il Ministro: MISASI.

BIMA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se sia rispondente al vero il fatto che agli assistenti idraulici della direzione generale del demanio viene negato il diritto al riposo settimanale come loro riconosciuto invece dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, qualora sia fondato il rilievo, quali provvedimenti intenda prendere. (4-08945)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969 recante norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, il personale idraulico appartenente al ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio è addetto, tra l'altro, al servizio di vigilanza ed esercizio dei canali demaniali dello Stato, nonché dei fabbricati e terreni demaniali di pertinenza dei canali stessi.

La particolare natura di tali funzioni e mansioni istituzionali comporterebbe quindi la costante presenza del personale idraulico nella zona di servizio assegnata.

L'amministrazione, ciò nondimeno, mai ha richiesto, al suddetto personale di rinunciare al riposo settimanale prescritto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Può tuttavia essersi verificato che qualche dirigente d'ufficio, preoccupato della responsabilità di lasciare non presidiata qualche zona in cui più delicate e frequenti sono le manovre di regolazione dell'acqua, abbia richiesto al titolare della custodia idraulica di rendersi reperibile a mezzo telefono anche nel giorno in cui usufruisce del riposo settimanale.

Tali eventualità saranno comunque eliminate al più presto, allorquando cioè l'attuale deficienza numerica di personale idraulico sarà venuto meno a seguito dell'immissione in servizio dei vincitori del concorso di vice-assistente idraulico, già in corso di espletamento.

Il Ministro: PRETI.

BIMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere il giudizio del Governo sul fatto che dal 19 febbraio 1970 uno dei maggiori quotidiani italiani (La Stampa di Torino) non viene stampato.

Se sia vera la notizia secondo cui la pubblicazione del quotidiano non avviene a causa della richiesta di alcuni addetti alle rotative di aumento della squadra di manutenzione; se tale rivendicazione (sul cui merito non si vuole entrare) possa giustificare il fermo di una azienda che dà lavoro a centinaia di dipendenti (giornalisti, impiegati, operai) oltreché bloccare la libera voce di un quotidiano che è comunque sempre espressiva e formativa di una parte dell'opinione pubblica del nostro paese. (4-10894)

RISPOSTA. — La società La Stampa, che si occupa della redazione e stampa del quotidiano omonimo, ha sede in Torino ed impiega alle proprie dipendenze il seguente personale:

dirigenti					n.	7
giornalisti					))	207
impiegati					))	256
operai .					<b>»</b>	525
		•				

totale . . n. 995

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

I 525 operai, nell'organizzazione produttiva aziendale, sono così suddivisi:

tipografia								n.	124
stereotipia								))	29
rotative .								))	95
spedizione								))	136
resa								))	12
magazzino	c	art	a					<b>»</b>	8
manutenzi								<b>»</b>	21
uscieri (a	li	vel	lo	ope	era	io)		))	36
autorimess	sa							))	64

La direzione dell'azienda e la commissione interna, a causa delle continue agitazioni che hanno avuto luogo nel corso del 1969 per singole rivendicazioni degli operai, convenivano di riunirsi nel gennaio 1970 per discutere i problemi sindacali ancora insoluti relativi alle seguenti questioni:

- 1) la squadra addetta alle rotative composta di circa 20 operai, che lavorava dalle ore 22 alle ore 4-4½ di tutti i giorni, doveva protrarre, la domenica mattina, il lavoro sino alle ore 5 e talvolta anche oltre, per esigenze di ordine tecnico-produttivo, a causa del maggior numero di copie e di pagine dell'edizione domenicale del giornale. I lavoratori chiedevano di eseguire l'orario normale (cioè fino alle 4-4½) anche nel giorno domenicale, cosa che poteva essere concessa se fosse stata posta in essere dalla direzione la raccomandazione di non aumentare il numero delle pagine del giornale;
- 2) la squadra di manutenzione diurna (7 operai) eseguiva l'orario di lavoro dalle ore 13 alle ore 19, periodo di minore impegno delle macchine di produzione, mentre i lavoratori chiedevano di eseguire l'orario dalle 9,30 alle 15,30, nonché di aumentare di 3 unità la squadra predetta.

La direzione dell'azienda accettava di discutere sull'orario di lavoro delle predette due squadre, mentre respingeva la richiesta di aumentare il numero degli addetti alla squadra di manutenzione diurna, in quanto l'organico di 7 uomini era stato stabilito in data 24 ottobre 1969, con accordo sottoscritto dalla direzione e dalla commissione interna.

Non essendo intervenuto un accordo totale sui punti in discussione, il giorno 19 febbraio 1970, il reparto rotative iniziava uno sciopero che si protraeva nei giorni 20, 21, 23 e 24 dello stesso mese. Tuttavia, in detti giorni, il giornale veniva regolarmente preparato, ma non poteva essere stampato.

Lo stesso giorno del 19 febbraio, la direzione dell'azienda proponeva un incontro sia alla commissione interna sia alle organiz-

zazioni sindacali delle due parti in causa, incontro che non aveva però luogo in quanto i rappresentanti dei lavoratori non si presentavano.

Le parti si incontravano poi nei giorni 23 e 24 febbraio, ma non raggiungevano alcun accordo in quanto l'azienda si irrigidiva sul principio che dovevano essere posti in discussione solo i nuovi problemi riguardanti gli orari di lavoro e non anche quelli di recente risolti, afferenti l'organico della squadra manutenzione.

Il giorno 24 la direzione dell'azienda comunicava che « nell'impossibilità di impegnare l'attività di tutti i suoi dipendenti in uno sforzo quotidiano improduttivo, si vedeva costretta a lasciare libero dal lavoro il personale interessato alla produzione e a favore del personale sospeso, nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, avrebbe chiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni, riservandosi di dare, con ogni mezzo, tempestiva notizia della ripresa dell'attività non appena fosse resa possibile dal raggiungimento degli auspicati chiarimenti, per i quali era disponibile per ogni esame ed in ogni sede ».

Interrotte così le trattative, i lavoratori occupavano lo stabilimento. Il giorno 26 febbraio 1970 le parti venivano convocate a Roma dalle rispettive organizzazioni sindacali. Dopo ampia discussione, l'organizzazione degli editori e stampatori giornali presentava un documento per la soluzione della vertenza, il cui contenuto veniva poi accettato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo la consultazione dell'assemblea delle maestranze.

Il documento predetto era articolato nei seguenti punti:

- 1) l'azienda accoglieva le richieste di non protrarre oltre l'orario normale il lavoro della domenica mattina, facendo salve le esigenze produttive;
- 2) veniva accolta la richiesta di modifica dell'orario di lavoro della squadra di manutenzione diurna (anziché dalle ore 13 alle ore 19, il nuovo orario è stato spostato dalle ore 10 alle ore 16);
- 3) fermo restando l'organico della squadra di manutenzione di 7 elementi, concordato il 24 ottobre 1969, le parti convenivano di porre in essere un periodo di sperimentazione sino al 30 settembre 1970, dopo di che, qualora le opinioni delle parti interessate non concordassero sulla composizione numerica della squadra stessa, la questione sarebbe deferita alla cognizione di una commissione paritetica di 6 tecnici non appartenenti all'azienda e nominati rispettivamente tre dalle

organizzazioni nazionali dei lavoratori e tre dalle organizzazioni degli editori e stampa giornali.

La vertenza, quindi, aveva termine ed il lavoro riprendeva la mattina del giorno 28 febbraio 1970.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

BOLOGNA. — Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali iniziative, ciascuno nel settore di propria competenza, e quali specifici provvedimenti intendano adottare per far fronte ai gravi disagi e ai danni prodotti a carico dei cittadini e del bilancio dello Stato dallo sciopero a tempo indeterminato proclamato dalle imposte dirette, i cui uffici sono chiusi sin dal 9 dicembre 1969.

Risulta, infatti, all'interrogante che le certificazioni urgenti e necessarie per corredare pratiche di varia natura non vengono rilasciate, che la rata di imposte che scade a febbraio sarà sicuramente abbinata a quella di aprile, che i rimborsi per indebito non vengono eseguiti e che comunque la riscossione della rata di imposte del mese di febbraio, pari a 340 miliardi, non potrà essere effettuata, con conseguenze di particolare gravità per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e di altri enti locali.

Per conoscere per quali ragioni hanno rifiutato di accogliere le richieste avanzate dal sindacato autonomo, esaminando con buona volontà, prima della proclamazione dello sciopero, tutti gli aspetti della vertenza, nonché i motivi della mancata rivalutazione monetaria della tabella A dei « tributi speciali », allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, convertito in legge 26 settembre 1954, n. 869, titolo primo, per la maggior parte delle voci ancorata a misure risalenti al 1947, mentre si è invece recentemente approvata la tabella - titolo terzo - concernente il personale degli uffici tecnici erariali (legge 1º ottobre 1969, n. 679), creando in tal modo assurde ed ingiustificate sperequazioni, a parità di servizi resi dalla stessa amministrazione finanziaria. (4-10427)

RISPOSTA. — Le questioni sottolineate hanno avuto – come è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria. In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze: PRETI:

BOSCO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere per quali motivi il Ministero delle finanze non provveda ad eliminare la situazione di sperequazione che si è venuta a creare – successivamente al decreto ministeriale 14 dicembre 1965, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 1965, n. 315, e alla circolare del 18 agosto 1966, n. 48, protocollo 66608, divisione XIX – tra società che operano in Italia meridionale e che dovrebbero fruire dei beneficì fiscali ex articoli 37 e 38 legge del 1957, n. 634.

Prima del decreto ministeriale 14 dicembre 1965 le società operanti nei territori agevolati godevano dei benefici fiscali ex articoli 37 e 38 legge del 1957, n. 634, solo che costituendosi, ovvero aumentando il proprio capitale sociale, avessero chiesto di essere ammesse a fruire dei cennati benefici purché avessero sede e svolgessero attività imprenditoriale nei territori agevolati.

Allorché vennero impartite le nuove disposizioni limitative, le società vennero prese in contropiede ed opportunamente intervenne la circolare n. 48 del Ministero delle finanze, con la quale si consentì in via di sanatoria che, per gli atti costitutivi di società anteriormente al decreto ministeriale 14 dicembre 1965, le società godessero ugualmente dei beneficì fiscali a condizione che modificassero i loro statuti con le limitazioni indicate dal decreto ministeriale 14 dicembre 1965.

Non si è capito perché identico provvedimento in via di sanatoria non sia stato adottato per le società che avessero proceduto ad aumenti del loro capitale anteriormente al decreto ministeriale 14 dicembre 1965, ancorché posteriormente a tale decreto ministeriale avessero modificato i loro statuti con le limitazioni indicate dal cennato decreto ministeriale.

Viene in tal modo perpetrata una evidente sperequazione con diversità di trattamento fra società costituite anteriormente al decreto ministeriale 1965 e società che avessero proceduto ad aumenti di capitali anteriormente al decreto ministeriale 1965, disponendo solo per le prime una sanatoria e non già anche per le seconde, qualora entrambe posteriormente al cennato decreto ministeriale adeguassero i propri statuti alle indicate norme limitative. (4-04161)

RISPOSTA. — Non ha motivo di essere condivisa la preoccupazione dell'interrogante circa una ingiustificata forma di sperequazione fiscale cui avrebbe dato luogo la circolare del 18 agosto 1966, n. 48, diversamente disciplinando, sotto il profilo impositivo, gli atti societari di aumento di capitale formati dopo l'avvenuta regolarizzazione dell'atto costitutivo in base alle disposizioni limitative del decreto ministeriale 14 dicembre 1965, ed i medesimi atti posti invece in essere anteriormente al decreto ministeriale anzidetto.

È infatti avviso dell'amministrazione finanziaria che il riferimento fatto nella circolare n. 48 ai soli atti costitutivi, non esclude che la sanatoria sia operante anche nei confronti degli aumenti di capitale sociale posti in essere in epoca precedente l'emanazione del decreto ministeriale.

Ciò in quanto una volta ammesso il principio che mediante l'aggiornamento dell'atto costitutivo viene meno ogni motivo di rifiutare le agevolazioni agli atti costitutivi stipulati prima che fossero rese note le prescrizioni introdotte con il decreto ministeriale in quanto gli aumenti costituiscono una integrazione quantitativa del capitale già sottoscritto al momento della costituzione della società e devono, perciò stesso, apprendere il medesimo regime tributario.

La questione d'ordine dimensionale quindi, concernente cioè la sfera di applicabilità dei beneficî fiscali in argomento, può dirsi risolta nel senso soprariferito.

Sennonché in materia esiste tuttora un problema più delicato che investe addirittura la legittimità della ripetuta circolare n. 48 il cui contenuto, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, introduce nel sistema un

criterio agevolativo che soltanto la legge avrebbe dovuto autorizzare.

Si sostiene cioè che le disposizioni dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 1965 non hanno introdotto alcuna sostanziale innovazione rispetto alle norme contenute nell'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con la conseguenza che nessuna sanatoria dovrebbe ammettersi per gli atti costitutivi che, già prima dell'emanazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1965, non erano conformi alle prescrizioni della surrichiamata legge del 1957, n. 634, di cui il citato decreto ministeriale costituisce il regolamento di esecuzione.

Sul punto è comunque pendente un giudizio presso la corte di cassazione, per cui ritiene l'amministrazione che l'intera questione potrà formare oggetto di approfondito riesame solo ad avvenuta definizione dellà suddetta vicenda.

Il Ministro: PRETI.

BRIZIOLI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se risponda a verità che dopo la soppressione e sdemanializzazione del tronco ferroviazio Spoleto-Norcia (Perugia):

- 1) l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha disposto la vendita delle aree, delle opere d'arte e dei materiali della ferrovia Spoleto-Norcia;
- 2) l'ANAS ha chiesto di occupare, in vari punti, la sede della ferrovia per effettuare rettifiche alla strada statale Triponzo-Norcia.

Per conoscere, infine, in caso affermativo, se ritenga di intervenire per la sospensione della vendita e di qualsiasi altra concessione, per prendere in considerazione la cessione della ferrovia al consorzio costituitosi tra l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Spoleto, il comune di Spoleto, la provincia di Perugia ed altri enti per la salvaguardia e la gestione di tale tronco ferroviario di indubbia importanza per lo sviluppo economico e turistico di Spoleto e della montagna spoletina. (4-11105)

RISPOSTA. — La vendita delle aree, delle opere d'arte e dei materiali della ferrovia Spoleto-Norcia non è di competenza delle ferrovie dello Stato, ma del Ministero delle finanze, che deve intervenire per la tutela dei diritti dello Stato sui beni in questione.

Tra le numerose domande di acquisto di beni ferroviari, alcune sono effettivamente pervenute da parte dell'ANAS, e vengono considerate da detto Ministero con carattere di priorità al fine d'interesse pubblico al quale sono dirette.

Per quanto riguarda l'acquisto del compendio ferroviario disponibile da parte di enti locali, si fa presente che questo Ministero ha recentemente trasmesso al Ministero delle finanze, con parere favorevole, un'istanza della provincia di Perugia diretta ad ottenere l'acquisto del compendio medesimo.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CALDORO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi per i quali il decreto ministeriale del 26 settembre 1966 in applicazione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nella tabella del prospetto A, indicativa delle materie per cui è ammessa la presentazione di domande per immissione in ruolo di cui alla legge citata, non contempla cattedre per l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili e femminili.

L'interrogante chiede in particolare se il ministro ritenga ciò contrastante non solo con il dettato della legge n. 603, che non esclude tale materia di insegnamento, ma anche con gli interessi didattici stando al fatto che tale materia pure essendo facoltativa (come del resto altre incluse invece nel prospetto A) è però tale da indurre la pubblica amministrazione, con ripetute circolari (essendo tale insegnamento seguito dal 90 per cento degli allievi della scuola media dell'obbligo) ad esortare provveditori e presidi a predisporre i relativi strumenti per una efficiente azione didattica delle applicazioni tecniche.

L'interrogante in conclusione chiede di sapere se, specie dopo le sperimentazioni eseguite e i risultati acquisiti, si ritenga opportuno modificare nell'interesse della scuola il prospetto A al decreto ministeriale del 26 settembre 1966 includendo le materie delle applicazioni tecniche maschili e femminili. (4-10175)

RISPOSTA. — Non è stato possibile includere le applicazioni tecniche maschili e femminili nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, fra le materie per le quali era ammessa la presentazione di domande di assunzione in ruolo, perché all'epoca dell'entrata in vi-

gore della legge n. 603 le cattedre delle predette discipline erano tutte coperte da insegnanti titolari. L'omissione, in sostanza, non contrasta con il dettato della legge, ma costituisce la puntuale esecuzione dell'articolo 12 della legge medesima, che ha demandato al ministro il potere di fissare « con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia », escludendo implicitamente le materie per le quali non si verificasse la disponilità di posti.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di modificare il prospetto delle cattedre includendovi le applicazioni tecniche, si fa presente che ciò non è più consentito essendo limitato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 603 (articolo 2, secondo comma, di tale legge) il termine entro il quale il ministro poteva provvedere a fissare le modalità del concorso e il numero dei posti disponibili.

Allo scopo, tuttavia, di non frustrare le pur legittime aspettative dei docenti di applicazioni tecniche maschili e femminili circa l'esecuzione della legge 25 luglio 1966, n. 603, e delle successive leggi integratrici 20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n. 748, saranno formate per le predette materie, anche indipendentemente dalla disponibilità e dal reperimento dei posti, tre graduatorie nazionali da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, gli aspiranti abilitati che abbiano maturato due anni di servizio nel periodo 1949-50 1960-61 o un anno di servizio nel quinquennio 1961-66; gli aspiranti abilitati che abbiano maturato un anno di servizio entro il 1968-69, e gli aspiranti che conseguano l'abilitazione nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Le modalità del concorso e i termini di presentazione delle domande verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanare appena si saranno concluse le operazioni della predetta sessione riservata di esami di abilitazione.

Le tre graduatorie alle quali si è sopra accennato, una volta formate ed approvate, non consentiranno per altro l'immediata sistemazione in ruolo di coloro che vi risulteranno inclusi: occorrerà, infatti, che siano preliminarmente esaurite le graduatorie formulate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per materie delle cessate scuole di avviamento i cui ruoli sono stati dichiarati corrispondenti a quelli di applicazioni tecniche maschili e femminili della scuola media. La precedenza a favore di queste ultime graduatorie è stata

stabilita proprio dalla legge n. 603, che nell'ultimo comma dell'articolo 6 testualmente reca: « Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie ».

In sostanza il beneficio dell'immissione in ruolo secondo le norme della legge n. 603 spetterà ai docenti di applicazioni tecniche solo quando saranno stati assorbiti gradualmente, nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno, ben 2.955 aspiranti ai posti maschili e 2.080 aspiranti ai posti femminili, che devono ancora usufruire concretamente della precedente legge del 1961, n. 831.

Non sembra superfluo, infine, far presente che il considerevole numero dei docenti di applicazioni tecniche in attesa di sistemazione, se confrontato alle limitate possibilità di assorbimento del relativo ruolo, che prevede una sola cattedra per ogni gruppo di quattro corsi della scuola media, costituisce una seria preoccupazione dell'amministrazione che, di conseguenza, ha rivolto ai provveditori e ai presidi le esortazioni cui ci si riferisce non solo per il valore formativo della materia, ma anche per l'esigenza di dar lavoro al maggior numero possibile di insegnanti.

Il Ministro: MISASI.

CAMBA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza dell'assurda sperequazione creatasi a seguito dell'approvazione, con la legge 1° ottobre 1969, n. 679, della nuova tabella dei tributi speciali a favore del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sicché per il medesimo servizio sono ora previsti diritti e tributi diversi a seconda dell'ufficio al quale il cittadino si rivolge.

Stante la palese disfunzione sembra all'interrogante che si tratti di una questione di vera giustizia, non più oltre procrastinabile, equiparare la tabella dei tributi speciali degli uffici distrettuali delle imposte a quella del catasto dei servizi tecnici erariali. (4-09683)

CAMBA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio procurato ai cittadini dallo sciopero a tempo indeterminato proclamato dal sindacato nazionale delle imposte dirette a partire dal giorno 9 dicembre 1969; se siano stati valutati gli ovvi riflessi negativi per le entrate tributarie; e se ritenga opportuno e doveroso andare incontro alle giuste richieste di ordine morale ed economico avanzate dai dipendenti dell'amministrazione delle imposte dirette, il cui trattamento economico complessivo, oltre a non essere proporzionato alla quantità ed all'altissima qualità del lavoro svolto, è il più basso fra quelli goduti dagli altri impiegati, anche della medesima amministrazione finanziaria. Lo sciopero in parola priva i cittadini dei numerosi atti quotidianamente emanati dagli uffici delle imposte dirette (certificazioni, rimborsi di imposte non dovute, ecc.), impedisce ai contribuenti una sodisfacente chiarificazione delle posizioni tributarie e finisce per precludere la possibilità di una bonaria definizione dei redditi con incalcolabili danni derivanti dalla necessità di affrontare un contenzioso complesso e defatigante, dell'applicazione di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dalla non indifferente perdita di tempo. (4-09684)

RISPOSTA. — Le questioni sottolineate hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

CANESTRARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per chiedere se sia il caso di disporre un'accurata inchiesta ispettiva ministeriale al fine di accertare le cause dell'occupazione da parte degli studenti dell'istituto statale d'arte N. Nani di Verona.

Il disagio degli studenti e docenti, la giustificata preoccupazione dei genitori dei primi consigliano di dare la massima urgenza alla ripresa del normale lavoro scolastico, in considerazione anche dei programmi da svolgere. (4-04237)

RISPOSTA. — In relazione alle manifestazioni studentesche svoltesi nel febbraio 1969, presso l'istituto statale d'arte N. Nani di Verona, sono stati effettuati accertamenti ispettivi.

Dagli accertamenti stessi non sono emersi elementi da giustificare provvedimenti ministeriali.

Infatti le richieste degli studenti attinenti al riordinamento degli istituti d'arte, potranno essere attentamente esaminate in sede di riordinamento dell'istruzione artistica nel più ampio quadro della riforma della istruzione secondaria in genere.

Il Ministro: MISASI.

CASSANDRO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere a che punto siano gli studi per la fissazione di norme in materia doganale a seguito della delega concessa al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29, dato che, dei tre anni, accordati nella delega per l'emanazione di decreti, due sono già passati invano.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se si ritenga opportuno pervenire alla emanazione di decreti riguardanti i provvedimenti più urgenti in materia doganale e di scambi internazionali, considerate le gravi difficoltà derivanti dall'attuale normativa rivelatasi chiaramente inadeguata alle esigenze ed alla realtà economica e commerciale del nostro paese. (4-10267)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze, in materia di norme doganali, ha già messo a punto, di concerto con i dicasteri interessati, un primo provvedimento per la modifica e l'aggiornamento di procedure ed istituti, il cui adeguamento alle esigenze ed alla realtà economica e commerciale del nostro paese rivestiva carattere di assoluta priorità e di estrema urgenza.

Le nuove disposizioni sono infatti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la cui uniforme applicazione l'amministrazione ha anche provveduto ad impartire apposite istruzioni con circolare del 24 marzo 1970, numero 1714/XI.

Altri importantissimi istituti e procedure (temporanea importazione, depositi doganali, punti franchi, depositi franchi, condotta in dogana e temporanea custodia delle merci arrivate) sono stati inoltre recentemente aggiornati e modificati, in fase appunto di recepimento nella nostra legislazione delle direttive adottate dalla Comunità economica europea nel quadro dell'armonizzazione doganale.

A tale compito si è ugualmente provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, già pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 1970.

Con l'entrata in vigore della suindicata normativa, l'amministrazione doganale italiana ha in effetti realizzato le modifiche più sostanziali ed urgenti per porsi al passo con i tempi moderni.

L'adeguamento sarà comunque completo con la emanazione, entro il termine dei tre anni fissato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 29, di ulteriori provvedimenti delegati, attualmente in fase di preparazione, nonché con il recepimento nella nostra legislazione delle direttive e dei regolamenti, ora allo studio, che nel frattempo verranno adottati dal Consiglio delle Comunità europee.

Il Ministro: PRETI.

CATELLA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che con il decreto ministeriale del 23 ottobre 1969 (che consente di pagare le tasse automobilistiche anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali) si è posto rimedio ai noti inconvenienti che si verificano quando il pagamento veniva effettuato esclusivamente presso gli uffici esattori dell'ACI e che, pertanto, non sussiste più l'esigenza d'intervallare le operazioni, per esempio secondo la potenza fiscale del motore, e di limitare il frazionamento dei periodi fissi - se ritenga ora di dover venire incontro al desiderio di molti automobilisti che chiedono di poter pagare la suddetta tassa in uno o più periodi bimestrali.

L'interrogante è convinto che con questa facilitazione verrebbero anche circoscritti i tentativi di evasione, che del resto si verificano in ogni caso e che in ogni caso si devono combattere, non con limitazioni che si possono rilevare ingiuste, ma solo aumentando l'efficienza degli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo. (4-09929)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 23 ottobre 1969 richiamato dall'interrogante ha reso senza dubbio più agevole e più spedito l'adem-

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

pimento del particolare obbligo tributario, ma non ha rimosso di per sé le principali ragioni che resero necessaria l'adozione di nuove forme di pagamento del tributo.

In merito a tali forme è avviso dell'amministrazione finanziaria che il ritorno ai periodi bimestrali avrebbe riflessi negativi nel già difficile campo delle evasioni.

Invero, il più elevato arco di tempo di validità della tassa ha aumentato la possibilità di accertamento delle infrazioni, rendendo più efficace l'opera degli organi di vigilanza. Inoltre, sono risultate sensibilmente inasprite le relative sanzioni, giacché le stesse sono, come è noto, commisurate alla frazione minima di tassa dovuta.

Il Ministro: PRETI.

CEBRELLI E DAMICO. — At Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se sia al corrente della grave e disagiata condizione in cui gli utenti (impiegati, operai, studenti) della linea ferroviaria Pavia-Alessandria sono costretti da anni a viaggiare.

Infatti i convogli sono formati con carrozze fredde e umide d'inverno e surriscaldate d'estate e ciò è dovuto alla impossibilità di aprire i finestrini causa il fumo e la fuliggine che vi penetrano in quanto il traino avviene ancora con vecchie macchine a vapore. Tutto ciò è aggravato dai quasi quotidiani ritardi che costituiscono causa di perdita economica e di continui richiami da parte delle direzioni dei luoghi di lavoro.

Per sapere se sia intenzione delle ferrovie dello Stato affrontare urgentemente questa situazione ed accogliere le istanze e le proposte più volte presentate dagli utenti, recentemente con una petizione recante circa 400 firme. (4-10799)

RISPOSTA. — I treni 1270 e 1275 tra Pavia ed Alessandria presentano una frequentazione media giornaliera di oltre 200 viaggiatori il primo e di oltre 320 il secondo ed espletano anche il servizio di trasporto posta, bagagli e colli celeri, in quanto costituiscono, unitamente ai treni 1271 e 1272, le uniche due coppie di convogli trainati da locomotive.

La marcia dei treni citati risulta nel complesso abbastanza regolare, anche se talvolta risente dei vincoli e delle soggezioni derivanti dalla presenza del semplice binario fra Torreberetti e Pavia.

Le carrozze in composizione ai convogli stessi, pur se dotate di sedili di legno, sono dello stesso tipo di quelle utilizzate su numerose altre linee della rete per servizi « pendolari », e risultano in buone condizioni di efficienza e manutenzione. In particolare non sono state riscontrate deficienze al servizio riscaldamento, che viene assicurato regolarmente.

L'eventuale effettuazione con automotrici diesel dei treni 1270 e 1275 comporterebbe, a parità di posti offerti, l'impiego di 4 o 5 automotrici che potrebbero anche risultare insufficienti, specie per il treno 1270, in caso di un prevedibile aumento dell'attuale frequentazione, e senza possibilità, per ragioni tecniche, di rinforzare ulteriormente le composizioni oltre i 5 elementi.

Inoltre, in questo caso, occorrerebbe studiare nuove soluzioni per il trasferimento ad altri convogli dei servizi posta, bagagli e colli celeri, espletati dai treni citati.

Ciò premesso e considerato che la disponibilità attuale di automotrici, già tutta impegnata, non consente di reperire i mezzi occorrenti, il provvedimento proposto non è suscettibile di accoglimento almeno a breve scadenza.

Esso verrà tuttavia tenuto in attenta considerazione per un ulteriore riesame allorché si potrà disporre delle automotrici in corso di allestimento, compatibilmente con le analoghe esigenze di altre linee della rete.

Nel frattempo sono stati interessati gli organi compartimentali competenti a seguire con la massima cura la marcia dei treni 1270 e 1275 ed a prendere ogni iniziativa diretta ad assicurare la dovuta efficienza del servizio, per evitare giustificati motivi di protesta da parte degli utenti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CIAMPAGLIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto:

- a) che numerose sentenze hanno riconosciuto e dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la SIAE e quei dipendenti che svolgevano mansioni di « accertatori esterni », e che su tale circostanza si è ormai formata una giurisprudenza costante;
- b) che la SIAE sull'erroneo presupposto della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato – non ha mai versato, per detti dipendenti, i contributi di legge per le assicurazioni sociali;
- c) che di tale omissione ne è derivato, per i lavoratori interessati, un grave danno economico, il cui risarcimento, l'articolo 2116

del codice civile pone a carico del datore di lavoro:

- d) che numerosi giudizi sono stati già istituiti dagli interessati per ottenere il risarcimento del danno subito;
- e) che, nella quasi totalità dei casi, la SIAE non può procedere al versamento dei contributi omessi, per intervenuta prescrizione;
- f) che l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ha concesso al datore di lavoro che non possa versare i contributi perché prescritti di adempiere l'obbligo del risarcimento del danno mediante la costituzione presso l'INPS, di una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi;
- g) che l'atteggiamento processuale tenuto dalla SIAE provoca un ulteriore danno ai lavoratori ed un aggravio economico di non lieve entità, per spese processuali, per la stessa SIAE.

Se intenda intervenire presso la SIAE al fine di ottenere, che la medesima proceda, con la massima sollecitudine, alla costituzione, presso l'INPS della rendita vitalizia riversibile prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a favore di quei dipendenti che non hanno potuto ottenere la pensione d'invalidità o vecchiaia per omesso versamento, da parte della stessa SIAE, dei relativi contributi assicurativi, riparando, in tal modo al grave danno inferto ai lavoratori ed eliminando, altresì, i numerosi giudizi che arrecano ulteriore pregiudizio ai lavoratori medesimi oltre che alla stessa SIAE. (4-10384)

RISPOSTA. — La vigilanza del Ministero delle finanze nei confronti della Società italiana autori ed editori, effettuata costantemente tramite l'ispettorato per il controllo all'ACI ed alla SIAE, è limitata esclusivamente ai servizi di accertamento, liquidazione, riscossione e ripartizione ai comuni dei diritti erariali sugli spettacoli e sulle scommesse, nonché dei tributi connessi.

Esula, pertanto, dalla sfera di attribuzione dell'amministrazione finanziaria qualsiasi forma di intervento, presso gli organi della SIAE, in materia di gestione dell'ente e di amministrazione del dipendente personale.

Il Ministro: PRETI.

CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO E SCI-PIONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quale sia lo orientamento del ministro e se intenda intervenire in ordine alla situazione creatasi alla Medipharm di Scoppito (L'Aquila) dove i lavoratori sono stati costretti ad occupare lo stabilimento dal 14 gennaio 1970 per ottenere il pagamento del salario di novembre e dicembre 1969, la tredicesima mensilità e per la sicurezza del lavoro. (4-10195)

RISPOSTA. — Sin dall'insorgere delle prime difficoltà economiche della citata azienda, l'ufficio provinciale del lavoro, in stretta collaborazione con la locale prefettura, si è vivamente preoccupato della situazione del personale dipendente in riferimento ai crediti vantati dallo stesso per salari arretrati ed alla necessità di assicurare la conservazione del posto di lavoro.

A tale scopo fin dal mese di ottobre del 1969 si sono avuti frequenti contatti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con i dirigenti dell'azienda, la quale era stata costretta a ridurre sensibilmente il personale alle proprie dipendenze.

Tali contatti, su iniziativa dell'ufficio del lavoro, si sono avuti anche dopo l'occupazione dello stabilimento, iniziata il 14 gennaio 1970, e in una riunione avvenuta il 16 gennaio le parti valutarono positivamente, ai fini di un superamento della grave crisi in atto nella Medipharm, una iniziativa tendente ad ottenere l'amministrazione controllata della società.

Tale amministrazione è stata autorizzata recentemente dal competente tribunale ed ha determinato la fine dell'occupazione, sicché è lecito auspicare che la situazione possa evolversi positivamente. In tal senso questo Ministero assicura di voler svolgere ogni possibile intervento.

Il Ministro: Donat-Cattin.

COCCIA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se intenda chiarire e dare istruzioni ai rispettivi uffici del registro, circa la interpretazione da dare all'articolo 15, comma quarto, della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Infatti in forza di tale articolo alcuni uffici del registro, come a Rieti, non intendono applicare le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 (tassa fissa di registro, ecc.) ai lavoratori che in virtù della precitata legge acquistano abitazioni, ma limitarne l'applicazione ai soli lavoratori che ricevono mutui per la costruzione di abitazioni.

Si vengono così a creare arbitrarie discriminazioni, nell'ambito dell'applicazione di una legge le cui finalità sono comuni, tra gli stessi lavoratori che si avvalgono degli stessi benefici, alcuni dei quali devono addossarsi rilevanti oneri fiscali. (4-06996)

RISPOSTA. — La legge del 14 febbraio 1963, n. 60, istitutiva della GESCAL prevede – come è noto – un nuovo programma decennale di costruzione di case per lavoratori, da realizzarsi con la predisposizione di appositi piani pluriennali riguardanti appunto la costruzione di alloggi e la costituzione di un fondo di dotazione da destinare ai suddetti fini.

Agevolazioni creditizie e fiscali sono state a tal riguardo previste dalle legge stessa, la quale infatti all'articolo 33 dispone che tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione godono della esenzione delle imposte di bollo e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria.

Si tratta quindi di stabilire nella specie, relativamente cioè al trattamento tributario spettante agli atti di acquisto di alloggi posti in essere da lavoratori singoli mediante utilizzo del mutuo ottenuto ai sensi della legge in questione, quali siano gli atti e contratti necessari per rendere operante la previsione legislativa indicata nell'articolo 15, punto 4), concernente la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

In proposito, è avviso dell'amministrazione finanziaria che l'agevolazione fiscale contemplata dal ricordato articolo 33 spetti unicamente all'atto di mutuo, erogato dagli istituti di credito con le disponibilità del suddetto fondo, ma non anche al contratto di compravendita che il singolo lavoratore, utilizzando la somma avuta in prestito, stipula liberamente, al di fuori della previsione agevolativa.

Siffatta interpretazione discende direttamente dal sistema della legge in argomento, evidentemente preordinata ad agevolare anche sotto il profilo fiscale l'attività negoziale posta in essere per l'attuazione dei piani di costruzione previsti nella stesse legge, ed in modo particolare dalla formulazione dell'articolo 16 il quale definisce chiaramente lo scopo del fondo di rotazione, che è quello di consentire anticipazioni ad istituti bancari e agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costrui-

re od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare.

In coerenza con l'affermata interpretazione, sono inoltre da considerarsi esclusi dalla agevolazione fiscale dell'articolo 33 anche gli atti di acquisto dell'area, nonché i contratti di appalto stipulati dal lavoratore isolato, con ciò eliminandosi ogni motivo di incertezza in merito al segnalato trattamento tributario di favore, assunto esistente nei confronti di lavoratori che destinano il ricavato del mutuo alla costruzione dell'alloggio per uso di abitazione familiare.

Posta nei riferiti termini la questione interpretativa della sopraccitata legge, va per altro ricordato in un più generale contesto che norme particolari si rinvengono in altre disposizioni legislative, comportanti un regime fiscale di favore in riguardo agli atti negoziali occorrenti ai fini della costruzione o dell'acquisto di alloggi a carattere popolare o economico.

Si citano allo scopo le disposizioni di cui agli articoli 14 e 17 della legge 2 agosto 1949, n. 408, e successive modificazioni e proroghe, le quali agevolano l'acquisto e la costruzione di case di abitazioni non di lusso mediante sensibile riduzione del carico tributario (tassa fissa di registro per l'acquisto dell'area e per l'appalto, aliquota dell'1,50 per cento, anziché 7,50 per cento) per l'acquisto dell'alloggio che abbia luogo entro un quadriennio dalla dichiarazione di abitabilità o dalla effettiva abitazione.

Il Ministro: PRETI.

COTTONE. — Al Ministro delle finanze. — Per chiedere quali misure intenda adottare a favore del personale dipendente dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, che è in sciopero, sin dai primi di dicembre 1969, per rivendicare il miglioramento del trattamento economico.

L'interrogante fa rilevare che già il personale degli uffici tecnici erariali, degli uffici del registro, degli uffici delle ipoteche, ha ottenuto, con provvedimento legislativo, la rivalutazione della tabella dei tributi speciali, e pertanto non si giustifica la sperequazione in atto con il personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'interrogante fa notare, inoltre, che tale sperequazione ha come conseguenza oggi il fenomeno scandaloso e inconcepibile che prestazioni analoghe dello Stato costano al cittadino di più o di meno, a seconda che egli si

rivolga per ottenerle ad un ufficio piuttosto che ad un altro; e infine che lo sciopero continuato del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette compromette seriamente la stessa riscossione delle imposte per la mancata elaborazione, da parte degli uffici, dei dati indispensabili nei ruoli delle imposte.

(4-10333)

RISPOSTA. — Le questioni sottolineate dall'interrogante hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

COVELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritenga intervenire presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette richiamandoli alla osservanza delle disposizioni in vigore le quali stabiliscono il passaggio in categoria C delle farmacie rurali e ciò in conformità della norma contenuta nell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Trattasi infatti di redditi di lavoro, di modesta entità, tanto è vero che per i farmacisti rurali che non hanno dipendenti o collaboratori il Ministero della sanità concede una indennità di residenza allo scopo appunto di compensare il sacrificio di modesti lavoratori i quali vivono ed operano in località che, per l'esiguo numero di abitanti e lontananza dai centri importanti, creano condizioni di vita particolarmente disagiate. (4-10482)

RISPOSTA. — In base alla disposizione di legge citata gli uffici distrettuali delle imposte dirette sono tenuti ad accertare, in ciascun periodo d'imposta, non soltanto il reddito prodotto dai farmacisti rurali, ma anche, per la classificazione in categoria C1, che le farmacie siano organizzate prevalentemente con il lavoro personale del titolare e dei suoi familiari. Sotto questo profilo si deve avere riguardo non ad elementi accidentali - come, nel caso in esame, la segnalata ridotta redditività dei contribuenti interessati, nei cui confronti, per altro, è prevista la concessione, da parte del Ministero della sanità, di una indennità di residenza - ma alla situazione di fatto, relativa cioè alla diversa concorrenza nella farmacia dei fattori capitale e lavoro, attraverso una indagine da effettuarsi caso per caso.

V'è motivo, perciò, per ribadire, in linea di massima, le direttive a suo tempo impartite con la circolare 18 dicembre 1959, n. 304250, della direzione generale delle imposte dirette - contenente disposizioni per la pratica applicazione dell'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 – e con successive risoluzioni riguardanti fattispecie particolari, secondo le quali gli esercenti minori attività commerciali possono beneficiare della classificazione in categoria C 1 dei propri redditi mobiliari, a condizione però che il titolare ed i suoi familiari partecipino personalmente all'attività produttiva e sussista la prevalenza del lavoro rispetto al capitale impiegato nell'attività stessa.

Torna per altro utile avvertire che l'amministrazione non ha mancato di apportare talune modifiche ai criteri fissati con la menzionata circolare del 1959, al fine di rendere detti criteri più aderenti alla nuova realtà nel frattempo delineatasi. Infatti - tenuto conto che lo stipendio figurativo per il titolare era stabilito nell'importo massimo di lire 600 mila annue; che dai contratti collettivi di lavoro risulta che, in media, gli stipendi minimi del personale qualificato sono superiori al predetto importo; che nella retribuzione base debbono comprendersi le mensilità aggiuntive, nonché quella parte di contributi volti a costituire previdenza, per conseguire la quale il titolare dell'esercizio commerciale, nel caso volesse costituirla a suo favore, dovrebbe sostenere costi non considerati detraibili ai fini dell'imposta mobiliare - si è stabilito, con circolare 2 dicembre 1968, n. 103, di poter valutare lo stipendio del titolare di una piccola azienda commerciale in lire 1 milione 200 mila con effetto dal periodo d'imposta 1968.

Nessun limite si è, invece, ritenuto di indicare per le prestazioni rese dai familiari, trattandosi di fattispecie quanto mai diverse da caso a caso.

Il Ministro: PRETI.

DELFINO. — Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere se ritengano giusto accogliere le rivendicazioni e le richieste del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette di cui ai seguenti punti:

- 1) la rivalutazione della tabella dei tributi speciali, come si è recentemente provveduto per gli uffici tecnici erariali, atta a sanare le assurde ed ingiustificate sperequazioni esistenti rispetto alle altre branche della stessa amministrazione finanziaria;
- 2) l'abolizione delle carriere « speciali » con conseguente inquadramento nella carriera direttiva ordinaria della funzione del procuratore delle imposte, fin dall'ingresso in carriera, ed approntamento di idoneo provvedimento che, attuando lo sganciamento del personale addetto alla imposizione tributaria delle altre categorie dipendenti statali, realizzi un trattamento morale, giuridico ed economico differenziato in relazione all'importanza, delicatezza ed alla specializzazione della funzione svolta;
- 3) la ristrutturazione ed ampliamento degli attuali organici, non più dipendenti alle effettive esigenze produttive dell'amministrazione delle imposte dirette;
- 4) adeguati riconoscimenti a favore della carriera esecutiva anche attraverso la valorizzazione, in termini di concretezza, di quanti svolgono, di fatto, mansioni di concetto:
- 5) l'inquadramento dell'attuale carriera di concetto « ruolo contabili » nella carriera di concetto ordinaria e conseguente adeguamento dell'organico anche attraverso l'immissione degli idonei;
- 6) una più celere ed armonica progressione delle carriere del personale esecutivo ed ausiliario attraverso l'avanzamento a « ruolo aperto »;
- 7) il rafforzamento e potenziamento degli ispettori compartimentali e salvaguardia della loro autonomia funzionale e dirigenziale;
- 8) maggiori e più adeguati stanziamenti di bilancio per i diversi capitali di spesa concernenti il settore delle imposte dirette ed in particolare per i premi di incentivazione per la ricerca di materia imponibile e tangibile

riconoscimento della operosità produttiva e rendimento del personale;

9) l'inserimento di rappresentanti del sindacato autonomo nelle commissioni per la riforma tributaria e delle strutture del Ministero delle finanze. (4-10484)

RISPOSTA. — Le questioni di che trattasi hanno avuto – come è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DE LORENZO FERRUCCIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per conoscere – premesso:

- a) che a norma dell'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro l'ultimo giorno utile per gli adempimenti tributari di registrazione, denunzia, pagamento, impugnativa, ecc., scade con l'ora « stabilita per la chiusura dell'ufficio del registro »;
- b) che a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1163, gli uffici devono rimanere aperti al pubblico per « cinque ore in ciascun giorno feriale », e che negli uffici del registro in cui è in funzione il servizio autonomo di cassa (dotato di impianti elettro-contabili e di personale specializzato) l'orario di cassa (e soltanto quello) ha termine un'ora prima della chiusura dell'ufficio al pubblico;
- c) che a norma dello stesso decreto presidenziale gli orari iniziali di apertura degli uffici del registro (e quindi di chiusura dopo

cinque ore) sono stabiliti in modo che « corrispondano alle consuetudini locali ed ai bisogni del pubblico servizio », i quali non comprendono soltanto le esigenze interne degli uffici ma anche quella di assicurare indistintamente a tutti i cittadini il libero esercizio dei diritti ad essi derivanti dalla legge —:

1) se sia legittimo – soprattutto agli effetti della parità di trattamento fra tutti i cittadini – che la istituzione in un ufficio del registro del servizio autonomo di cassa, in luogo di apportare un beneficio ai contribuenti li danneggi in quanto accorcia di un'ora il termine di legge previsto dal citato articolo 87:

2) se sia legittima la riduzione da cinque a quattro ore (8,30-12,30) dell'orario di apertura al pubblico degli uffici del registro di Roma, anche per le operazioni che non coinvolgono il servizio autonomo di cassa, come la presentazione di ricorsi, di denunce, le richieste di chiarimenti, e per taluni uffici anche la restituzione degli atti; con la conseguenza che mentre il termine di legge per la tempestiva esecuzione di molti adempimenti tributari, specie contenziosi, scade alla quinta ora di apertura nell'ultimo giorno utile, gli uffici del registro di Roma tale termine hanno di fatto anticipato di un'ora.

(4-09590)

RISPOSTA. — L'orario di sportello del reparto contabile negli uffici del registro nei quali sia in funzione il servizio autonomo di cassa, non risulta abbia finora dato luogo a lagnanze da parte dei contribuenti interessati. A questi, anzi, il più moderno assetto organizzativo degli uffici offre indubbi e notevoli vantaggi, conseguenti alla maggiore e efficiente funzionalità dei servizi.

Quanto all'orario di apertura al pubblico degli uffici del registro di Roma, gli accertamenti all'uopo eseguiti sono valsi a stabilire che detto orario viene puntualmente osservato in piena armonia con le vigenti disposizioni.

Tale orario, che va dalle ore 8,30 alle 13,30 per i servizi amministrativi e dalle ore 8,30 alle 12,30 per i servizi di cassa, risulta anche dagli appositi cartelli esposti al pubblico, che di recente sono stati opportunamente rinnovati ed affissi anche nei locali di accesso agli uffici stessi.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

DEMARCHI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali provvedimenti intenda

adottare per ovviare al grave inconveniente determinato dal fatto che non sono ancora state messe in distribuzione le schede concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi entro il 31 marzo 1970.

Il ritardo, che è conseguente alle agitazioni dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, se dovesse ulteriormente protrarsi renderà difficoltoso per i contribuenti il tempestivo adempimento degli obblighi di legge.

(4-10540)

RISPOSTA. — La preoccupazione è stata – com'è noto – convenientemente superata dall'amministrazione, che ha tempestivamente fronteggiata la situazione con adeguati interventi.

Si è infatti provveduto ad un congruo approvvigionamento di schede e quadri concernenti la dichiarazione unica dei redditi presso le rivendite dei generi di monopolio, autorizzandosi inoltre in via eccezionale gli uffici del registro a curare il servizio di distribuzione gratuita di dette schede ai contribuenti che ne facessero richiesta.

Tali disposizioni, armonizzate con il provvedimento ministeriale 27 marzo 1970, che ha prorogato a tutto il 6 aprile corrente il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, termine, per altro, ulteriormente prorogato con decreto ministeriale 10 aprile 1970 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 marzo 1970, n. 99, hanno in definitiva consentito di eliminare gli inconvenienti verificatisi nel particolare servizio a causa dello stato di agitazione del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, nonché di stabilire le premesse sodisfacenti per il tempestivo adempimento tributario da parte della generalità dei contribuenti.

Per altro, tutta la situazione degli anzidetti uffici distrettuali connessa all'accennato stato di agitazione è da considerarsi ormai avviata verso soluzioni di normalità, dopo il recente accordo raggiunto dal Governo con le organizzazioni sindacali di categoria e la conseguente immediata ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

DI BENEDETTO, BRONZUTO E TEDE-SCHI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere se risultino loro le gravi sperequazioni in atto nel trattamento tra gli insegnanti utilizzati nelle scuole in paesi stranieri in cui i primi dipendono dalle ambasciate e i secondi dai consolati

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti i ministri interessati intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, perché gli insegnanti utilizzati nelle scuole e posti alle dipendenze dei consolati si vedano riconosciuti gli stessi diritti circa il passaporto e il relativo visto d'ingresso con nota verbale; siano ad essi regolarmente corrisposti lo stipendio metropolitano, l'indennità di prima sistemazione e ogni altra competenza, evitando, per il futuro, i ritardi che spesso sfiorano. e superano, l'anno specie in caso di prima assegnazione e di trasferimento; sia loro consentito di ricevere regolarmente, tramite corriere o qualsiasi altro mezzo, libri, generi alimentari, medicinali e oggetti d'uso di prima necessità. (4-10445)

RISPOSTA. — Dall'esame della tabella degli assegni di base per il personale in servizio nelle istituzioni in questione, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, può desumersi come, a parità di qualifica rivestita, di ex coefficiente di stipendio in godimento, di cattedra di appartenenza (ruolo A o ruolo B), gli assegni di sede siano pressoché uguali per i docenti in servizio negli istituti di cultura e quelli in servizio nelle scuole. Per quanto attiene al personale direttivo, è per altro da chiarire che solo un limitato numero di direttori di istituti di cultura funzionanti in sedi particolarmente importanti (Londra, Parigi, New York, Bruxelles, ecc.) percepisce un assegno di sede superiore - in misura comunque non rilevante - rispetto a quello di cui fruiscono i presidi delle nostre scuole secondarie di secondo grado all'estero; e ciò a motivo della più estesa ed intensa attività svolta da detti istituti di cultura nonché di speciali compiti - a volte anche di rappresentanza nel campo culturale - demandati ai medesimi direttori.

A tutto indistintamente il personale direttivo e docente di ruolo in servizio sia presso le istituzioni culturali sia in quelle scolastiche italiane all'estero viene rilasciato dal Ministero degli esteri, all'atto della destinazione all'estero, regolare passaporto di servizio. Inoltre, per il personale destinato in paesi per i quali è richiesto un formale visto di ingresso, il Ministero degli esteri, allo scopo di rendere più spedite le rituali procedure, avanza la richiesta del visto mediante note verbali

indirizzate alle rappresentanze di tali paesi in Italia. Vengono cioè in tali casi, accordate ai docenti le stesse facilitazioni – per la richiesta del visto – di cui usufruiscono i funzionari appartenenti alle carriere del Ministero degli affari esteri. Le nostre ambasciate e i consolati all'estero sono parimenti autorizzati ad appoggiare, quando necessario, le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno all'estero del personale docente in questione.

Il ritardo nella corresponsione delle competenze dovute ai docenti destinati per la prima volta alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dipende dalla necessità di portare a termine gli adempimenti richiesti dalla legge per imputare tali competenze al relativo capitolo del Ministero degli affari esteri.

Per alleviare la situtazione del personale in parola – su iniziativa delle stesse rappresentanze diplomatiche e consolari competenti – vengono attualmente concessi al personale interessato, degli acconti con riserva di procedere al conguaglio delle competenze di loro spettanza dopo il perfezionamento dei relativi decreti di destinazione all'estero.

Del resto, il Ministero degli esteri, proprio per ovviare ai lamentati inconvenienti, ha predisposto uno schema di disegno di legge che consentirà, se perfezionato, di evitare la sospensione della corresponsione dello stipendio metropolitano nelle more dell'attuazione delle formalità richieste per la destinazione all'estero.

Quanto alla richiesta intesa a permettere che il personale direttivo e docente all'estero riceva, « tramite corriere diplomatico », libri, generi alimentari, medicinali e oggetti d'uso di prima necessità, si fa presente che l'uso di tale mezzo è consentito – per precise norme interne e internazionali – soltanto per l'inoltro di corrispondenza diplomatica.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

DIETL. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in comune di Selva di Val Gardena (Bolzano) è sorta ultimamente una scuola di sci illegale, denominata Dolomiti, che non risulta essere in possesso della licenza annuale della federazione italiana sport invernali (FISI), che normalmente viene rilasciata a scuole autorizzate ai sensi della legge 16 febbraio 1942, n. 426, né della licenza rilasciata dal presi-

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

dente della giunta provinciale, per l'esercizio della professione di maestro di sci, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nn. 123, 234 e 237, creando uno scandaloso fenomeno di abusivismo organizzato che trova appoggi e consensi anche da parte delle autorità locali, per cui - in attesa di una più completa ed organica disciplina legislativa dell'insegnamento dello sci, in vista di una più adeguata normativa professionale - sarebbe perlomeno opportuno interessare il questore della provincia di Bolzano affinché vengano ripristinate, aggiornate e ribadite le disposizioni amministrative di vigilanza sull'attività della professione in questione, dettate con la circolare 20 maggio 1960, racendo così cessare immediatamente l'abuso lamentato. (4-11184)

RISPOSTA. — La questura di Bolzano, avendo accertato, tempo fa, che in alcuni centri di quella provincia erano sorte scuole di sci ove l'insegnamento era stato affidato a persone non regolarmente abilitate, con apposita circolare, impartì precise disposizioni affinché fosse esercitata attenta vigilanza allo scopo di procedere a termini di legge a carico dei responsabili.

In particolare, con la citata circolare, vennero dettagliatamente illustrate le norme disciplinanti l'attività di maestro di sci e cioè gli articoli 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e n. 234, 236, 237 e 238 del relativo regolamento di attuazione e vennero, altresì ribadite le disposizioni a suo tempo impartite da questo Ministero con la circolare del 20 marzo 1960, n. 10.14244/ 12007.A(8), secondo cui è consentito ai maestri di sci, regolarmente muniti della prescritta licenza di pubblica sicurezza, di avvalersi di collaboratori anche se sprovvisti della citata licenza, alla condizione (da imporsi sul titolo di polizia ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza) che questi ultimi fossero muniti del certificato di abilitazione tecnica rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

Si ritiene opportuno precisare che la normativa in questione contempla soltanto l'esercizio della professione di maestro di sci e non anche la gestione di scuole di sci, le quali non consta siano prese in considerazione dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, che riguarda la « Costituzione e coordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

In seguito alle disposizioni impartite ed anche su specifiche segnalazioni della questura furono dichiarati in contravvenzione e denunziate all'autorità giudiziaria, complessivamente 12 persone, direttori e insegnanti di scuole di sci istitutite abusivamente a Selva Val Gardena ed a Castelrotto, come filiali della scuola (pure abusiva) Cimon de la Pala, di San Martino di Castrozza.

Successivamente, da parte dell'arma dei carabinieri di Castelrotto, furono dichiarati in contravvenzione altri quattro maestri di sci abusivi che esercitavano all'Alpe di Siusi.

Durante lo svolgimento dei campionati del mondo di sci alpino, da parte del personale dell'ufficio temporaneo di pubblica sicurezza di Ortisei, istituito appositamente per i servizi di istituto in occasione delle gare, venne svolta azione di vigilanza anche nei confronti dei maestri di sci abusivi esercitanti in Val Gardena e altre sei persone sorprese nell'atto di insegnare, furono dichiarate in contravvenzione e denunziate all'autorità giudiziaria.

Da ultimo, l'11 marzo 1970, durante lo svolgimento di apposito servizio di vigilanza predisposto a mezzo di elementi della squadra mobile di Bolzano sono stati dichiarati in contravvenzione, in Selva Val Gardena, altre tre maestri di sci abusivi, sorpresi nell'atto di impartire lezioni.

Complessivamente, pertanto, sono state inoltrate all'autorità giudiziaria 25 denunzia.

Si assicura, tuttavia, che da parte degli organi di polizia non si mancherà di vigilare con la massima cura anche per l'avvenire nell'intento di contrastare, nel modo più efficace, il fenomeno di abusivismo segnalato dell'interrogante.

Il Ministro: RESTIVO.

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se ritenga opportuno ed urgente emettere il decreto per l'approvazione del piano 1969-70, relativo ai cantieri di lavoro per la provincia di Reggio Calabria e, in particolare, agli 11 cantieri che interessano il comune capoluogo. (4-11001)

RISPOSTA. — Nel piano di riparto del corrente esercizio finanziario risulta disposta a favore della provincia di Reggio Calabria una assegnazione complessiva di n. 72.695 giornate-operaio per un importo presumibile di 196 milioni di lire da destinare al trattamento economico e previdenziale della manodopera generica dei 93 cantieri di lavoro previsti nel piano provinciale.

Su detta assegnazione, in base ai 24 progetti pervenuti, risultano finora concessi n. 20 cantieri di lavoro ed altri 4 verranno autorizzati dopo i necessari esami tecnici dei progetti.

All'emanazione dei decreti di istituzione dei restanti 69 cantieri si provvederà non appena perverranno i relativi progetti.

Per quanto concerne, in particolare, il comune capoluogo si fa presente che, degli 11 cantieri di lavoro previsti, quattro risultano concessi il 7 febbraio 1970, due verranno autorizzati non appena saranno completati gli esami tecnici dei progetti e per i restanti cinque si è in attesa della documentazione tecnica.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

FORNALE, FUSARO E CAVALLARI. — Ai Ministri delle finanze e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che da parte di molti uffici imposte dirette locali sono stati eseguiti nel dicembre 1969 degli accertamenti per il pagamento di imposte di ricchezza mobile presso gli ospedali per gli anni 1965, 1966, 1967.

Poiché è ben nota la situazione economica di estremo disagio di numerosissimi ospedali che a causa del forte ritardo del pagamento delle rette da parte dei maggiori enti mutualistici, sono costretti a pagare il personale ed i fornitori con scoperti di cassa concessi da istituti di credito ad interesse elevato, non si comprende come il Ministero delle finanze pretenda di reperire denaro presso enti pubblici con bilanci in passivo, obbligati giustamente dalla legge ad accogliere chiunque si presenti per essere curato senza però ricevere il pagamento della prestazione da parte degli enti mutualistici a loro volta in difficoltà finanziarie.

Gli interroganti ricordano che le commissioni centrali delle imposte dirette hanno accolto già negli scorsi anni alcuni ricorsi di ospedali che erano stati tassati. Pertanto chiedono se sarebbe equo che il Ministero delle finanze desse disposizioni per la sospensione di detti accertamenti tenendo anche conto che la legge dell'aprile 1968, n. 130 prevede per gli enti ospedalieri l'esenzione dal pagamento delle tasse. (4-10194)

RISPOSTA. — L'azione accertatrice degli uffici distrettuali nei confronti degli enti ospedalieri, ai fini del tributo mobiliare, trova la sua giustificazione nei principi che regolano la materia e precisamente negli articoli 2, 8

e 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Ed invero, ogni qualvolta si verifica la produzione di un reddito, gli uffici distrettuali non possono esimersi dall'accertare detto reddito nei confronti degli ospedali.

Né, d'altronde, sarebbe comunque possibile all'autorità amministrativa disporre la sospensione di tali accertamenti, in quanto, a parte i riflessi che la sospensione avrebbe per la decadenza dell'azione accertatrice, un simile comportamento verrebbe a concretarsi in un esonero sui generis dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, con la conseguenziale costituzione di una posizione di privilegio a favore degli ospedali non prevista dal vigente ordinamento.

A risultati diversi neppure si perviene attraverso il riferimento alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, che prevede la equiparazione degli enti ospedalieri all'amministrazione dello Stato, posto che l'orientamento del Ministero delle finanze in materia è tuttora nel senso che detta equiparazione non comporta nell'ambito dell'imposizione diretta, riflessi favorevoli per gli enti assimilati allo Stato.

Quanto al richiamo alle lettere f) e g) dell'articolo 84 del succitato testo unico del 1958, n. 645, deve infine farsi presente che tra le ipotesi di esenzioni ivi contemplate non è possibile comprendere anche i redditi degli ospedali, in quanto ciò significherebbe stabilire uno specifico privilegio fiscale a favore di categorie di reddito non previste dalla norma.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

FRASCA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere – premesso che, da più tempo, l'EFIM ha dato notizia della realizzazione, nel comune di Castrovillari (Cosenza) di un cementificio con una capacità produttiva di 400 mila tonnellate all'anno e con una occupazione diretta di circa 400 unità lavorative; considerato che, secondo le notizie fornite dal direttore generale dell'EFIM medesimo, alla realizzazione di questa iniziativa concorrono, con partecipazione paritetica, l'INSUD e l'Italcementi; constatato che, anche l'IRI ha presentato al Ministero delle partecipazioni statali un suo specifico programma, nel settore del cemento, che prevede la realizzazione di un altro cementificio a Costrovillari e la costruzione a Matera di un impianto per la produzione di manufatti di cemento-amianto:

a) se ritenga conforme ai principî della politica di programmazione economica del

paese ed alla tutela dei pubblici interessi, che l'industria di Stato è tenuta ad osservare, il fatto che due organismi, entrambi dipendenti dalle partecipazioni statali, propongano iniziative identiche con uguale ubicazione e, conseguentemente, destinate a danneggiarsi reciprocamente:

- b) come mai l'EFIM, mai fin'ora operante nel cemento, si sia spinto, in concorrenza con il gruppo IRI, che nel settore del cemento, nel Mezzogiorno, è presente con successo sin dal 1952;
- c) se sia giusto che l'EFIM, realizzando in Castrovillari un cementificio con la partecipazione al 50 per cento dell'Italcementi, faccia la concorrenza all'IRI per conto del capitale privato;
- d) se ritenga opportuno, al fine di evitare confusioni e disordini, nel settore delle partecipazioni statali, e di impedire che interessi privati finiscano per prevalere, addirittura, nel settore pubblico, che l'iniziativa della realizzazione del cementificio di Castrovillari sia affidata all'IRI e che l'EFIM venga indotto, invece, a promuovere altra iniziativa industriale nella stessa zona di Castrovillari, ove sta per essere riconosciuto un nuovo agglomerato industriale nell'ambito dell'area di sviluppo della provincia di Cosenza, che il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno si accinge ormai a riconoscere;
- e) quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti dell'EFIM per il loro aperto favoreggiamento dell'industria privata ai danni di quella dello Stato;
- f) quali organici provvedimenti le partecipazioni statali intendano promuovere al fine di favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, nel pieno rispetto delle direttive del piano della programmazione economica nazionale, nonché dello schema di sviluppo regionale approvato dal CRPE della Calabria. (4-04555)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha autorizzato l'EFIM a realizzare due stabilimenti cementieri, uno a Matera e l'altro a Castrovillari, tramite la società INSUD, al cui capitale l'ente stesso partecipa, in posizione di minoranza, unitamente alla Cassa per il Mezzogiorno e ad altre istituzioni pubbliche.

L'autorizzazione è stata data fin dal 6 luglio 1968, in considerazione dei favorevoli effetti che le due iniziative potranno comportare per lo sviluppo economico di due regioni, la Calabria e la Lucania, particolarmente bisognevoli di investimenti produttivi. Entram-

be le realizzazioni sono del resto, pienamente rispondenti agli specifici fini statutari dell'INSUD, consistenti, come è noto, nella promozione di interventi industriali nelle zone di competenza della Čassa per il mezzogiorno.

Per quanto riguarda, poi, le analoghe iniziative dell'IRI con uguale ubicazione, si precisa che nel quadro del coordinamento tra i diversi settori a partecipazione statale, l'istituto suddetto è venuto nella determinazione di non realizzare alcun cementificio nei comuni di Matera o di Castrovillari, né nelle zone che possono ricadere nell'area di influenza dei predetti stabilimenti. È prevista, invece, una iniziativa nel settore dei manufatti in cemento amianto, da realizzare nella zona che, sulla base di indagini attualmente in corso, sarà ritenuta idonea per l'inserimento della nuova attività produttiva.

Si osserva, inoltre, in merito al punto e), che rientra nella peculiarità del sistema delle partecipazioni statali il fatto che società del gruppo EFIM, come pure società dipendenti da altri enti di gestione, promuovano iniziative facendo ricorso, sia all'azionariato privato, sia alla esperienza tecnica e all'apporto finanziario di imprenditori pubblici e privati, le cui capacità operative vengono così mobilitate per conseguire gli obiettivi di politica economica del paese, in favore dello sviluppo delle regioni meno favorite.

Per quanto riguarda infine il punto f), si ricorda che le partecipazioni statali sono già presenti in Calabria con iniziative sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi.

Nel primo settore è stato realizzato dall'IRI, nel comune di Reggio Calabria, in compartecipazione con la FIAT, lo stabilimento OMECA per la produzione di materiale mobile ferroviario, oggi facente parte del gruppo EFIM. Tale realizzazione ha comportato un investimento di 4,5 miliardi ed una occupazione che ha raggiunto circa 350 unità. Nel comune di Vibo Valentia la società Nuovo Pignone del gruppo ENI ha costruito uno stabilimento operante nel campo della carpenteria metallica, che ha consentito l'assorbimento di 400 unità lavorative. L'ENI inoltre, ha rilevato gli impianti tessili di Praia a Mare della società Lanificio di Maratea.

Nel secondo settore sono stati investiti dalla STET notevoli somme per il potenziamento ed il miglioramento degli impianti telefonici. Anche la RAI ha sviluppato qualitativamente e quantitativamente il proprio servizio in Calabria. L'ENI, dal canto suo, ha potenziato la rete di distribuzione attraverso la costru-

zione di nuove stazioni, depositi ed altre infrastrutture. Lo stesso ENI costruirà una rete di metanodotti che, partendo da Pisticci, collegherà tutti i principali centri della regione, per una lunghezza di circa 450 chilometri.

I'ente petrolifero di Stato ha inoltre, di recente, programmato la realizzazione in Calabria di un nuovo centro chimico che si articolerà in una serie di impianti a prevalente carattere elettrochimico.

Per la realizzazione del cennato complesso, che, a lavori ultimati, potrà offrire stabile occupazione a circa 2.500 persone, è previsto un volume di investimenti valutabili ad oltre 200 miliardi di lire.

La scelta della zona per l'ubicazione degli impianti sarà fatta in relazione alla possibilità di disporre delle infrastrutture indispensabili per garantire il regolare funzionamento degli stessi, quali, in particolare, il porto, i raccordi ferroviari e stradali e la disponibilità di acqua.

La cennata nuova iniziativa, per gli imponenti effetti che è suscettibile di avere, può considerarsi sufficiente a contrassegnare una svolta fondamentale del processo di industrializzazione della regione calabrese.

Il Ministro: Piccoli.

GIANNINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia suo intendimento intervenire con urgenza per l'emanazione e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica – in base all'articolo 338-ter del testo unico delle leggi comunali e provinciali - del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Bisceglie (Bari), già sciolto con decreto prefettizio del 19 ottobre 1969, n. 4801-G; ciò allo scopo di evitare, per ritardata decorrenza dei termini di legge, il protrarsi ulteriore della gestione commissariale al comune di Bisceglie, ove invece è auspicabile una sollecita ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, trattandosi di un problema di libertà popolare e di democrazia e di un grande e importante centro della provincia di Bari; per avere assicurazioni che, comunque, il comune di Bisceglie sarà incluso nel turno elettorale della prossima primavera. (4-10591)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Bisceglie è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica datato 3 marzo 1970. Le elezioni, per la rinnovazione dello stesso consiglio, saranno indette per il prossimo turno di consultazioni previsto per il 7 giugno 1970.

Il Ministro: RESTIVO.

GIOMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza delle rivendicazioni degli allievi della scuola d'arte Napoleone Nani di Verona, che hanno voluto richiamare l'attenzione del Governo e dell'opinione pubblica sulla arretratezza degli ordinamenti e sulla inadeguatezza dell'istruzione impartita da dette scuole. Inoltre, se intenda mettere allo studio il problema per prendere i più opportuni provvedimenti.

(4-04230)

RISPOSTA. — Le richieste degli studenti dell'istituto statale d'arte N. Nani di Verona, attinenti al riordinamento degli istituti d'arte, potranno essere attentamente esaminate in sede di riordinamento dell'istruzione artistica nel più ampio quadro della riforma della istruzione secondaria in genere.

Il Ministro: MISASI.

GIOMO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se e in che modo sia stato attuato, a distanza di circa 7 anni dalla istituzione della scuola media statale, il precetto di cui all'articolo 3 di detta legge secondo cui è prevista, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, la istituzione di un doposcuola di almeno 10 ore settimanali.

Quanto sopra si chiede in considerazione delle doglianze provenienti da più parti per la mancata istituzione del doposcuola in numerose scuole medie le quali pertanto restano prive di uno strumento indispensabile all'efficace adempimento della loro funzione didattico-pedagogica. (4-09891)

RISPOSTA. — L'istituto del doposcuola in questi ultimi anni è andato gradualmente estendendosi (il che è comprovato dai dati statistici relativi al numero delle classi e al numero degli alunni che le hanno frequentate) assumendo una crescente importanza nell'ambito delle strutture didattiche della scuola media.

Esso si articola nello studio sussidiario, rivolto alla integrazione delle materie d'obbli-

go, e nello svolgimento di libere attività complementari tendenti a suscitare nel discente nuovi interessi culturalmente formativi.

Lo studio sussidiario viene curato da personale docente già in servizio presso le scuole interessate al doposcuola e, nei casi di indisponibilità di tale personale, da docenti esterni.

La guida dello svolgimento delle libere attività complementari è affidata, oltre che agli stessi docenti, anche ad esperți, con funzioni di « animatori », appositamente assunti, che abbiano competenza nell'attività da svolgere.

Il doposcuola deve funzionare per non mno di due ore al giorno, escluso il sabato, e allo studio sussidiario non può essere riservata più di un'ora al giorno.

Da quest'anno, inoltre, per consentire ulteriore incremento del doposcuola, si è cercato di favorire la maggiore estensione possibile di un servizio di interscuola per assistere gli alunni nell'intervallo fra le ore di lezione del mattino e l'inizio del doposcuola.

Il Ministro: MISASI.

GIORDANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se ritenga opportuno emanare disposizioni che servano a chiarire la posizione dei privatisti che sostennero l'esame di maturità nel luglio 1969 e che dalle commissioni esaminatrici furono dichiarati « idonei a frequentare la classe quinta ».

Non risulta, infatti, chiaro se tale dichiarazione abbia valore di promozione alla classe quinta e consenta quindi agli interessati di presentare in un prossimo esame di maturità soltanto il programma dell'ultimo anno del corso di studi.

Si ritiene che l'interpretazione non possa che essere quella più favorevole ai privatisti dichiarati « idonei a frequentare la classe quinta », ma che occorra renderla esplicita per il comportamento delle commissioni.

(4-10553)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119 s'è limitato a consentire, a giudizio della commissione di esame, l'ammissione all'ultima classe dei candidati privatisti che non abbiano superato le prove di maturità, senza innovare in alcun modo in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di idoneità alla frequenza della ultima classe.

Conseguentemente mantiene pieno vigore l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenen-

ziale 5 aprile 1945, n. 227, in base al quale detta idoneità «... non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro effetto se non consentire ..... la frequenza di una determinata classe ».

Ciò premesso, nel caso previsto dal citato articolo 8 della legge n. 119, ove il candidato ammesso all'ultima classe si astenga dal frequentarla, dovrà in sede di un nuovo esame di maturità, sostenere tutte le prove stabilite per i privatisti.

Il Ministro: MISASI.

GIRAUDI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se, di fronte all'intensificarsi dello sciopero dei dipendenti degli uffici delle imposte dirette, che dal 9 dicembre 1969 reclamano un nuovo rapporto economico e giuridico, sia al corrente delle difficoltà di cassa sopravvenute, a seguito della sospensione dell'attività degli uffici suddetti, agli enti locali, e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per porre fine a tale stato di agitazione, accogliendo nel limite del giusto e del possibile, le richieste del personale interessato, tenuta presente la sua particolare, delicata ed importante funzione ai fini anche della vita economica del paese. (4-11336)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante hanno avuto – come è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile corrente, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: Preti.

GRASSI BERTAZZI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali urgenti ed indilazionabili provvedimenti intenda adottare a favore del benemerito personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette il quale ha proclamato uno sciopero a tempo indeterminato – che dura ormai dal 9 dicembre 1969 – paralizzando la preziosa attività di detti uffici che – da soli – assicurano alle entrate dello Stato un gettito di 3 mila miliardi di lire, pari ad un terzo delle entrate tributarie.

L'interrogante fa presente che forse mai come in questa occasione lo stato di agitazione del personale degli uffici delle imposte dirette incide tanto da vicino sul delicatissimo settore delle entrate del paese. Trattasi d'altronde di una categoria che, chiamata quanto prima ad attuare la riforma tributaria, ha sempre risposto alle crescenti esigenze finanziarie e tributarie dello Stato.

Per altro accanto alle rivendicazioni poste dal predetto personale (trattamento accessorio, erogazione di premi di incentivazione, rivalutazione monetaria della tabella dei tributi speciali per equipararla almeno a quella degli uffici tecnici erariali) e che lo interessano particolarmente, vi sono rivendicazioni di natura normativa poste per una maggiore funzionalità ed una migliore e più incisiva efficienza dell'amministrazione delle imposte dirette, con vantaggi evidenti per lo Stato e per gli stessi contribuenti.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se, nell'interesse di tutta la collettività nazionale, non creda ormai di intervenire – con la dovuta sensibilità – per la sollecita composizione della grave vertenza, le cui conseguenze ancor più gravi, specie nei confronti dell'erario dello Stato, delle province, dei comuni e di tutti gli altri enti impositori, si avranno alle scadenze dei versamenti bimestrali (22 febbraio e 22 aprile 1970) che non potranno essere operate per mancanza appunto degli accertamenti non effettuati, dei ruoli non emessi e dei carichi di imposte non riscossi dagli esattori.

L'interrogante fa notare, infine, come lo sciopero continuato del personale degli uffici delle imposte dirette – che ha già compromesso la regolare scadenza della prima rata di riscossione dei tributi diretti – procurerà alla collettività nazionale gravi e pesanti oneri per interessi moratori e, nei confronti di parecchi enti impositori, quali province e comuni, aggravi di interessi passivi di cassa, con pericoli del tutto prevedibili di non poter provvedere al pagamento del personale e ad altre spese istituzionali. (4-10433)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante hanno avuto – come è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

GUARRA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per i quali le richieste di riscatto degli alloggi da parte degli assegnatari di immobili costruiti dalla GESCAL non trovano accoglimento da parte degli istituti autonomi case popolari competenti per territorio, ed in particolare di quello della provincia di Reggio Emilia, che alle pressanti richieste dei lavoratori assegnatari, oppone il mancato trasferimento del patrimonio da parte della GESCAL.

Se ritenga di dover intervenire nei limiti della propria competenza per rimuovere questi ostacoli all'applicazione delle norme previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60

(4-08994)

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo case popolari di Reggio Emilia, in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, a decorrere dal 1° gennaio 1969, ha preso in consegna, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti gli alloggi ex INA-Casa realizzati nella provincia di Reggio Emilia e non richiesti in proprietà dagli assegnatari, direttamente alla gestione e nei termini di legge (un anno dall'entrata in vigore del citato decreto presidenziale).

Con propria lettera circolare, la gestione medesima, ha invitato l'IACP di Reggio Emilia – come del resto tutti gli altri istituti interessati alla liquidazione del patrimonio INA-Casa – ad accogliere le domande di riscatto prodotte dagli assegnatari interessati, per essere pronto a definirle non appena intervenuto il formale trasferimento della proprietà degli alloggi già consegnati.

Si assicura altresì che è in corso il perfezionamento degli atti relativi al passaggio in proprietà, al predetto IACP, degli alloggi in questione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

IANNIELLO. — Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere come intendano sanare la grave situazione creata dall'articolo 21 della legge del 18 marzo 1968, n. 249, che dispone l'inquadramento con qualifica di diurnista del personale dell'amministrazione finanziaria comunque assunto e denominato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che al primo comma recita: « I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppresse ». (4-09304)

RISPOSTA. — La questione prospettata è tuttora oggetto di attento esame da parte di questa amministrazione, anche per quanto concerne l'interpretazione da darsi all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, che prevede – tra l'altro – il collocamento nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza, del personale non di ruolo che abbia compiuto o compia i periodi di servizio stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262.

Al detto riguardo l'ufficio per la riforma ha fatto conoscere che adeguata soluzione potrà essere data al problema in esame nel quadro della riforma generale della pubblica amministrazione, dopo cioè che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 808) concernente « Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

IANNIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. - Per conoscere se siano informati: che da anni il personale della scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta, in servizio presso la stessa in posizione di comando, non ha alcuna precisa garanzia in ordine alla stabilità di servizio presso detta istituzione, con la conseguenza, tra l'altro, di essere esposto, indifeso, ad ogni forma di autoritarismo e di intimidazione, proprio per la precarietà e la discriminazione del provvedimento di rinnovo del comando; che presso detta scuola il personale della carriera esecutiva è insufficiente; mentre quello della carriera di dattilografo è inesistente; che quello addetto al centro di duplicazione - chiamato ad espletare pericolose ed impegnative prestazioni specialistiche - non è tutelato da alcuna norma igienica, né finanziaria, né di pericolo e che il personale della carriera ausiliaria, ogni fine d'anno è sottoposto ad originali soluzioni contabili al fine di compensare le prestazioni di lavoro; che il consiglio direttivo della scuola viene convocato a Roma, invece che a Caserta, sede per legge della scuola, unicamente perché taluni componenti del collegio, per gli innumerevoli incarichi ricoperti, trovano scomodo il doversi portare a Caserta; che i medesimi provocano frequenti differimenti delle sedute del consesso, siccome impegnati in altre pressanti funzioni; che per il conseguente disinteresse verso i problemi del consiglio si porrebbe il problema della loro sostituzione; che, infine, nella composizione del collegio è assente la rappresentanza del personale della scuola; che gli assistenti della scuola, funzionari direttivi dello Stato comandati con specifiche funzioni didattiche presso l'istituzione, sono il più delle volte costretti ad esplicare mansioni amministrative e che, con artificiose interpretazioni e valutazioni, vengono quasi sempre esclusi sia dal conferimento di incarichi di insegnamento - assegnati finanche ad estranei della amministrazione statale, come i cosiddetti esperti di politica economica e di pratica amministrativa - sia dal far parte, quali componenti e non « segretari » delle commissioni degli esami finali, cui sono sottoposti i frequentatori dei corsi.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali urgenti iniziative e provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare per porre fine all'insieme di una situazione che si qualifica da sé e che non può essere oltre tollerata;

2) se ritenga di dover provvedere con assoluta urgenza alla nomina del nuovo direttore della predetta scuola, l'incarico tuttora vacante. (4-09668)

RISPOSTA. — La situazione della scuola superiore della pubblica amministrazione è già all'attenzione del Governo.

Infatti negli emendamenti al disegno di legge atto Camera n. 808 relativi a modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, presentati al Parlamento il 5 dicembre 1969 ed attualmente all'esame della Camera (I Commissione – in sede referente) è prevista, all'articolo 1, fra l'altro, la delega al Governo per la determinazione di nuovi sistemi di formazione e selezione del personale direttivo delle amministrazioni dello Stato ed il conseguente riordinamento e potenziamento della scuola stessa. Ciò alla luce anche dell'esperienza finora acquisita.

In attesa che il Parlamento deliberi sugli emendamenti presentati, è stata costituita presso l'ufficio per la riforma della pubblica amministrazione, una apposita commissione di studio per predisporre lo schema del provvedimento da adottare.

Alla nomina del nuovo direttore della scuola in parola, sarà provveduto al più presto.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

ISGRÒ. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali provvedimeti intenda adottare a favore del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per risolvere la grave vertenza sindacale che paralizza dal 9 dicembre 1969 l'attività dei predetti uffici, i quali assicurano allo Stato un terzo delle sue entrate tributarie, pari a 3 mila miliardi.

Risulta all'interrogante che le richieste della categoria delle imposte dirette sono di natura economica e normativa e si concretizzano nella rivalutazione monetaria della tabella dei tributi speciali, ancorata a tariffe del 1954, in armonia a quanto già avvenuto con la legge 1º ottobre 1969, n. 679, per gli analoghi tributi goduti dagli uffici tecnici erariali per gli stessi adempimenti, nel riconoscimento della funzione direttiva alla carriera del procuratore delle imposte dirette fin dall'inizio, nell'adeguamento degli attuali insufficienti organici in relazione agli impegni crescenti che gravano sulla categoria ed ai nuovi compiti

ad essa attribuiti in vista dell'imminente attuazione della riforma tributaria.

Inoltre, sempre per quanto risulta all'interrogante, la categoria delle imposte dirette chiede la revisione degli attuali stanziamenti per premi d'incentivazione, spese d'ufficio ricerca di materia imponibile, ai fini di una più giusta ed effettiva ripartizione dei carichi tributari tra i cittadini contribuenti, nello spirito delle norme costituzionali.

Si chiede, infine, al ministro delle finanze di conoscere se, in adesione al cennato dettato della Carta costituzionale, creda di dover procedere, nell'interesse di tutta la collettività nazionale e dello Stato, ad una sollecita composizione della pesante vertenza, anche nella considerazione che gli auspicati miglioramenti economici e normativi costituirebbero presupposto primario ed insostituibile per l'attuazione di una più moderna, efficiente e concreta azione di politica tributaria, che tenga conto delle reali esigenze economiche di un paese come il nostro in piena espansione tecnologica e sociale. (4-10216)

RISPOSTA. — Le questioni hanno avuto – come è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere, sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

LAVAGNOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza e cosa intenda fare in merito alla protesta e alla occupazione da parte degli studenti dell'istituto statale d'arte N. Nani di Verona.

L'interrogante fa presente che gli studenti rivendicano:

- 1) l'abolizione delle strutture attuali fondate su basi democratiche fondate sull'autogoverno;
- 2) che le specializzazioni diano garanzie concrete di rapido inserimento nel mondo della produzione sia artigianale sia industriale con piena qualificazione;
- 3) l'equiparazione giuridica del titolo di studio rilasciato dalla scuola come quello di tutte le altre scuole di secondo grado preuniversitario. (4-04289)

RISPOSTA. — Le richieste degli studenti dell'istituto statale d'arte N. Nani di Verona, attinenti al riordinamento degli istituti d'arte, potranno essere attentamente esaminate in sede di riordinamento dell'istruzione artistica nel più ampio quadro della riforma della istruzione secondaria in genere.

Il Ministro: MISASI.

LENOCI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — per sapere se abbia esercitato il suo potere di vigilanza sulla mancata esecuzione (o attuazione) dei decreti del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 1967, n. 318, da parte del rettore della università di Bari.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere i motivi per cui il ministro non ha dato alcuna risposta alle istanze, di cui una trasmessa in plico chiuso, dagli interessati al suddetto de creto presidenziale: professori Alfredo Cosma e Giuseppe Attolico. (4-06446)

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione, successivamente alle decisioni cui si riferisce l'interrogante, ha invitato il rettore dell'università di Bari ad emanare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione delle decisioni stesse. Non avendo l'università adottato i provvedimenti richiesti e tenuto conto che le decisioni di cui ai decreti presidenziali in data 5 settembre 1967 erano state, nel frattempo, impugnate dai controinteressati con ricorso giurisdizionale al consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno far presente al rettore che la produzione del suddetto ricorso non poteva in alcun modo influire sull'esecuzione.

L'università di Bari, però, non ha ritenuto opportuno adottare i provvedimenti in questione in attesa che il consiglio di Stato si pronunci in merito al ricorso giurisdizionale del quale è stato fatto cenno. Ciò per evitare che, in caso di accoglimento del ricorso stesso, possano sorgere difficoltà per il recupero delle somme corrisposte ai dottori Cosma e Attolico.

Con nota in data 29 gennaio 1970, n. 899 è stato ribadito all'università l'avviso del Ministero della pubblica istruzione secondo il quale non compete alle autorità accademiche il potere di decidere in merito alla sospensiva di atti emanati da autorità diverse. Nel caso in esame, è stato precisato, i controinteressati all'esecuzione avrebbero dovuto, eventualmente, produrre istanza in tal senso al consiglio di Stato. Con la stessa ministeriale è stato rinnovato pertanto l'invito ad adottare i provvedimenti a favore dei dottori Cosma e Attolico.

Con l'occasione si fa presente che, in data 16 luglio 1969, è stato notificato a questo Ministero un ricorso straordinario, prodotto dal dottor Giuseppe Attolico, avverso la deliberazione del 16 giugno 1969 con la quale il consiglio di amministrazione dell'università di Bari ha approvato un nuovo regolamento relativo ai diritti di segreteria.

In tale ricorso il dottor Attolico precisa che, a seguito della mancata esecuzione da parte del rettore dell'università di Bari, del decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, ha provveduto a far notificare al rettore stesso, in data 14 marzo 1968, un atto di messa in mora, dando inizio ad un procedimento civile per il risarcimento dei danni.

Il Ministro: MISASI.

LEVI ARIAN GIORGINA E TEDESCHI. Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere come intenda provvedere per assicurare il diritto a frequentare i corsi integrativi che consentano l'accesso alle facoltà universitarie anche ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che risiedano in città dove tali corsi non sono stati istituiti, e ciò al fine di evitare una ingiusta discriminazione e in considerazione d'altro canto del fatto che le norme applicative dei corsi integrativi esigono l'obbligo della frequenza e l'esclusione dal colloquio finale per chi avrà più di un terzo di giorni di assenza. (4-10067)

RISPOSTA. — I corsi magistrali integrativi di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910 sono stati istituiti anche presso gli istituti magi-

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

strali aventi un numero di richieste esiguo (20); i corsi stessi si svolgono al pomeriggio o alla sera, a seconda delle esigenze dei discenti, e finora non si hanno notizie di impossibilità da parte di alcuno di frequentare i corsi stessi per motivi di lavoro o altro.

Anche per quanto riguarda l'istituzione dei corsi in questione per i diplomati dei licei artistici, si fa presente che sono state tempestivamente impartite le necessarie istruzioni (decreto 13 dicembre 1969) e che per l'anno 1969-70 sono già funzionanti 37 corsi con 806 allievi, presso i licei artistici di Torino, Milano, Bergamo, Genova, Bologna, Verona, Firenze, Carrara, Roma, Teramo, Napoli, Lecce, Palermo, Catania, Reggio Calabria e Cagliari. Non è stato possibile istituire altri corsi per mancanza di domande da parte di aspiranti.

I corsi in questione vengono tenuti nei licei artistici i quali forniscono i locali e le attrezzature necessarie per il normale funzionamento didattico e amministrativo; conse guentemente i diplomati residenti in città, ove non hanno sede licei artistici, sono costretti a frequentare i corsi funzionanti nei centri vicini, anche se da ciò derivino innegabili disagi per gli interessati.

D'altro canto non è possibile prescindere dall'obbligo della frequenza in quanto la finalità dei corsi è quella di consentire anche ai diplomati del liceo artistico la più ampia facoltà di accesso ai corsi di laurea ed è quindi indispensabile una adeguata preparazione che si può completare soltanto con l'assidua frequenza dei corsi integrativi in questione.

Il Ministro: MISASI.

LEZZI. — Al Ministro delle finanze. -Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora provveduto alla emanazione di un regolamento di servizio per il personale della carriera di concetto dei contabili doganali, necessario per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 3 della legge istitutiva del ruolo 19 giugno 1962, n. 959, ed in particolare modo perché l'amministrazione, tenuta per legge, non ha finora bandito i concorsi annuali per merito distinto e gli esami di idoneità a primo contabile (ex coefficiente 325) tenendo scoperti tutti i posti previsti in organico con grave danno economico e di carriera degli interessati. (4-10729)

RISPOSTA. — La determinazione dei compiti di pertinenza dei contabili doganali è

espressamente stabilita in apposita norma contenuta nel regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969 e tuttora in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Recentemente hanno anche avuto svolgimento le prove scritte del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di primo contabile di dogana, banditi con decreti ministeriali del 29 dicembre 1967.

L'accertata mancanza di posti disponibili nell'anzidetta qualifica non ha, invece, consentito la emanazione di analoghi bandi negli anni successivi.

Il Ministro: PRETI.

MAGGIONI, ROGNONI E VALEGGIANI.

— Ai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze. — Per conoscere quali iniziative intendano adottare per consentire ai comuni di beneficiare della compensazione statale sostitutiva della soppressa imposta sul bestiame e dell'abolizione delle prestazioni d'opera, dopo il 1970, termine stabilito dall'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, al fine di evitare che la situazione finanziaria degli enti locali, in molti casi già precaria, diventi insostenibile. (4-09508)

RISPOSTA. — La difficile situazione finanziaria degli enti locali, che l'interrogazione in esame ripropone all'attenzione del Parlamento e del Governo, costituisce aspetto senza dubbio il più importante di un fenomeno evolutivo che sollecita l'emanazione di provvedimenti organici e determinanti, in grado di dare un'adeguata soluzione alla crisi di crescenza che ha colpito le comunità locali in correlazione con le rapide trasformazioni che investono tutto il paese.

È noto che le accresciute necessità derivanti dal processo di evoluzione ancora in atto nei confronti degli enti territoriali, sono alla base di una difficile situazione di finanza locale caratterizzata da un persistente squilibrio dovuto al diverso ritmo di espansione della spesa rispetto all'entrata.

Di fronte a tale stato di cose e sempre nella consapevolezza delle necessità di una riforma organica che dia un definitivo assetto agli enti locali nel quadro della organizzazione pluralistica dello Stato, da parte del Governo non sono certo mancate iniziative legislative di sollievo per il risanamento della finanza

locale, di cui è ulteriore testimonianza la recente legge 22 dicembre 1969, n. 964.

È questo un provvedimento che offre ai comuni un apporto finanziario considerevole attraverso una serie di norme che pongono a disposizione degli enti locali un efficiente sistema creditizio e che prevedono anche un notevole incremento delle loro entrate sotto forma di aumento della compartecipazione dei comuni ai tributi erariali.

In particolare, per quanto riguarda il potenziamento delle entrate la succitata legge prevede infatti:

- a) la devoluzione a favore dei comuni, a partire dal 1º gennaio 1971, del gettito dell'addizionale speciale sulla benzina;
- b) l'aumento da un terzo a due quinti, a decorrere dal 1º gennaio 1971, della quota di compartecipazione delle province a gettito delle tasse di circolazione;
- c) l'istituzione di un fondo per la concessione, a decorrere dal 1º gennaio 1971, di un contributo annuale a favore dei comuni e delle province che non conseguano il pareggio economico del bilancio, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle previste dall'articolo 306 del testo unico del 1934;
- d) l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 1970, delle quote di compartecipazione dei comuni e delle province all'imposta sull'entrata, rispettivamente dal 7,80 al 9,40 e dal 2,60 al 3,50 per cento;
- e) l'integrazione a carico dello Stato della perdita derivante dalla totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino per gli anni 1967, 1968 e 1969. Con tale erogazione e con l'attribuzione della quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE prevista nell'articolo 14 della legge, s'intende assolto l'obbligo dello Stato di provvedere alla compensazione dei comuni della perdita anzidetta, di cui allo articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079;
- f) il potenziamento del gettito delle imposte di consumo, attraverso l'adozione di nuovi criteri e modalità per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti all'imposta stessa.

Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 1970, si dispone la cessazione dell'obbligo da parte dei comuni di rimborsare allo Stato gli oneri – consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 – concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per il trattamento economico del personale non insegnante in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale.

Trattasi in definitiva di provvidenze che, unitamente alle altre in materia di credito previste dalla stessa legge, rappresentano lo sforzo più cospicuo compiuto dallo Stato in questo ultimo decennio per avviare a soluzione i problemi della finanza locale.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAGGIONI. — Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. — Per sapere come intendano risolvere il problema delle rivendicazioni del personale delle imposte dirette, affrontato durante gli incontri del 20-22-31 dicembre 1969 e 2 gennaio 1970 tra le rappresentanze sindacali ed i responsabili dell'amministrazione finanziaria; e se ritengano necessario ed urgente eliminare gli squilibri esistenti sul trattamento economico e normativo delle diverse categorie di dipendenti di pari grado e funzione. (4-10615)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAULINI, GASTONE E SPAGNOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere il suo pensiero circa l'operato del prefetto di Novara che, con suo decreto del 19 novembre 1969 ha annullato per illegittimità la deliberazione del 29 ottobre 1969. n. 303 del consi-

glio comunale di Verbania (Novara) di nomina della giunta municipale adducendo al fatto che « il consiglio comunale ha nominato gli assessori effettivi in due tempi procedendo ad una prima votazione per la nomina di un solo assessore e ad una successiva votazione per la nomina degli altri tre, e ciò in contrasto con l'articolo 55 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che prescrive la votazione complessiva per la nomina degli assessori effettivi ».

Gli interroganti ritengono assurdo tale decreto in linea di diritto in quanto appare indubbio che, nel caso che una votazione non dia la nomina completa della giunta, risulta chiara la necessità di provvedere ad altra o ad altre votazioni finché la giunta risulti completa. Infatti dall'atto deliberativo del comune risulta che, contrariamente a ciò che afferma il decreto citato, la prima votazione era stata regolarmente indetta per la nomina « degli assessori effettivi » e non « di un assessore ». Naturalmente poi i consiglieri sono liberi di votare come meglio credono e non sono « obbligati » a votare come richiede il prefetto.

Ricordano ancora gli interroganti che nello stesso comune, per la elezione di una amministrazione di altro colore il giorno 30 febbraio 1965 si era proceduto alla elezione della giunta con la stessa prassi e con deliberazione identica che aveva avuto il regolare visto prefettizio. Risulta agli interroganti che molti altri comuni della provincia e del paese seguono e hanno seguito la stessa prassi.

Segnalano infine che l'imprevisto e contestato atto prefettizio appare oggettivamente come un sostegno a chi non ha escluso colpi per intralciare l'attività di quella amministrazione comunale ove i problemi urgono più che mai data la lunga crisi dell'amministrazione precedente, praticamente ferma dal maggio e nell'impossibilità di deliberare dall'agosto 1969. (3-02428, già orale)

RISPOSTA. — In ordine alla legittimità del decreto 19 novembre 1969 con il quale il prefetto di Novara ha annullato la deliberazione 29 ottobre 1969 del consiglio comunale di Verbania, concernente l'elezione degli assessori, sembra che – nella particolare fattispecie – la predetta deliberazione fosse da considerare, in effetti, viziata sotto il profilo dell'eccesso di potere, in quanto la votazione effettuata da quel consiglio comunale su un singolo nome risultava preordinata – in contrasto con le

finalità della norma che prescrive la votazione « complessiva » per l'elezione degli assessori effettivi (articolo 55 del regolamento 12 febbraio 1911) – soltanto allo scopo di assicurare la nomina ad assessore anziano di un candidato in precedenza concordato.

Nella materia che interessa non si può, altresì, prescindere dal considerare il disposto dell'articolo 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, che, per la elezione della giunta municipale, prevede « dopo due votazioni consecutive » il ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Trattasi di norma di carattere imperativo che, come affermato dal Consiglio di Stato (sezione IV-19 ottobre 1956, n. 1008), non consente alcun temperamento.

La legge, infatti, tende ad assicurare la più rapida costituzione degli organi elettivi delle amministrazioni comunali e, trattandosi di elezioni di organi collegiali, non può non applicarsi il disposto dell'articolo 55 del regolamento sopraccitato che dispone la contemporaneità della elezione di tutti i componenti di detti organi, secondo il principio confermato dall'articolo 282 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.

Ove si consentisse la elezione degli assessori comunali con procedura diversa, e cioè anche con votazioni di singoli nomi, si avrebbe la conseguenza di moltiplicare il numero delle votazioni; e ciò in contrasto con quanto voluto dal legislatore.

Le tre votazioni previste dalla legge, come rilevato dal Consiglio di Stato con la citata decisione, costituiscono atti di un unico procedimento e l'irregolare svolgimento anche di una sola di esse costituisce violazione di legge che inficia la validità dell'atto amministrativo.

A ciò è da aggiungere che – come già detto – con la deliberazione annullata il consiglio comunale di Verbania, eludendo la disposizione dell'articolo 55 del regolamento, ha manifestamente inteso perseguire uno scopo diverso da quello voluto dal legislatore, con ciò configurando una specifica forma di eccesso di potere.

Per la elezione degli organi collegiali, infatti, la legge richiede sempre la votazione complessiva, non soltanto per assicurare la sollecita composizione e il loro più rapido funzionamento ma anche per altri fini di pubblico interesse, non ultimo quello di stabilire determinate funzioni e precedenze in base al numero di voti riportati nella elezione contemporanea.

Pertanto, la votazione del consiglio comunale di Verbania su un singolo nome, scopertamente preordinata al fine di assicurare in via preventiva l'elezione dell'assessore anziano, secondo gli accordi intervenuti fuori del consesso, non poteva non ritenersi illegitfima.

Sta di fatto, comunque, che il consiglio comunale di Verbania ha prestato acquiescenza al provvedimento del prefetto, non impugnandolo e procedendo *ex novo* alla rituale elezione degli assessori effettivi e dei supplenti nella seduta straordinaria del 29 novembre 1969.

Resta da soggiungere – circa la pretesa difformità del criterio seguito dalla prefettura in occasione dell'elezione della precedente amministrazione di Verbania – che, mentre nel caso ricordato i consiglieri erano stati invitati a votare « simultaneamente » per i quattro assessori, dalla deliberazione 29 ottobre 1969 del consiglio comunale non è stato dato rilevare l'esistenza di tale presupposto.

Il Ministro: RESTIVO.

MAZZARRINO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere quali siano gli indirizzi e quali le previsioni per la composizione dell'agitazione sindacale che ormai da molto tempo paralizza gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'interrogante ritiene inutile sottolineare che l'attuale situazione crea uno stato di notevole disagio ai cittadini e sta causando danni ragguardevoli al paese, mentre il prolungarsi delle trattative senza che si raggiunga un accordo esaspera i lavoratori interessati i quali, nonostante l'impopolarità della funzione esercitata, hanno saputo operare in modo da conquistarsi la stima del pubblico e d'aver diritto alla riconoscenza dello Stato, al quale chiedono un trattamento equo.

(4-11210)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto di incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico che normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

MENICACCI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere i motivi che hanno indotto il comitato centrale per il programma decennale delle case per i lavoratori (GESCAL) ad approvare recentemente un provvedimento in base al quale sono state fissate le località nelle quali dovranno essere costruiti alloggi popolari per una spesa globale di 400 miliardi, escludendo dalla localizzazione degli interventi urgenti e dalla ripartizione dei fondi le province di Perugia e di Rieti ove sussistono fenomeni di concentrazione industriale – anche se molto relativi – di immediata previsione.

Per sapere se tale provvedimento, prima di diventare esecutivo, previa autorizzazione ministeriale, possa subire una modifica in modo che siano tenute nella debita considerazione le legittime istanze delle anzidette province riconosciute ad ogni effetto depresse.

(4-11065)

RISPOSTA. — Il provvedimento deliberato dal comitato centrale per il programma GESCAL prevede – a titolo di anticipazione delle disponibilità che ancora affluiranno nel programma decennale – stanziamenti per le province che comprendono zone nelle quali più pressante si manifesta il fabbisogno di alloggi, in conseguenza del forte sviluppo industriale ovvero in dipendenza di sovraffollamento particolarmente accentuato dalle migrazioni e dallo spostamento delle forze di lavoro.

Si informa altresì che è intendimento del Governo affrontare decisamente il problema di un assetto organico dell'edilizia pubblica abitativa, come si evince anche dai noti provvedimenti di iniziativa governativa ed attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare quello concernente la GE-SCAL assicura alla gestione, per un altro

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

triennio, flussi contributivi e rimuove gli ostacoli che si frappongono ad una rapida esecuzione degli interventi, consentendo la formazione di piani di distribuzione dei fondi per tutto il territorio nazionale che completeranno, interessando infine tutte le province, la programmazione dell'opera iniziata con la deliberazione succitata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Donat-Cattin.

MENICACCI. — Al Ministro dell'interno. Per conoscere come giustifica le decisioni prese dalla giunta comunale di centro-sinistra di Perugia che a richiesta della segreteria provinciale della Giovane Italia ha comunicato in un primo momento di concedere l'uso della Sala della Vaccara nel palazzo civico di Perugia per consentire lo svolgimento di un convegno nazionale di quella associazione studentesca nazionale sulla scuola per domenica 8 marzo 1970, e che, riunita d'urgenza su sollecitazione del circolo Carlo Marx, che annovera pochi sprovveduti maoisti, confermava la predetta concessione, mentre a seguito di pressioni ulteriori esercitate dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia, iscritto al PCI, che era stato a tal fine avvicinato da alcuni iscritti alla organizzazione cattolica della FUCI, partiti in quarta in nome dell'antifascismo senza avere preventivamente interpellato il proprio assistente spirituale, né la segreteria del vescovo della città, ritornava sulla primitiva decisione e mentre negava la sala già concessa disponendo inoltre per il rifiuto di notificare per iscritto tale decisione ai richiedenti con la scusa che né il sindaco, né altri assessori erano disponibili per la firma, concedeva l'uso di una ben più vasta sala adiacente. La Sala dei Notari al fantomatico movimento studentesco di Perugia per una manifestazione di protesta anti Giovane Italia; per sapere se condivide anche a livello locale questa faziosa discriminazione a danno della gioventù nazionale dell'Umbria. (4-11216)

RISPOSTA. — Nel quadro delle agitazioni universitarie dello scorso mese di febbraio, fu organizzato a Perugia, dalla segreteria provinciale dell'associazione Giovane Italia, un convegno sui problemi della cultura e della scuola, per i giorni 7 e 8 marzo.

Secondo il programma, la prima parte del convegno si sarebbe dovuta svolgere, come in effetti si svolse, nell'albergo Tirrenus il pomeriggio del 7 marzo, mentre la parte conclusiva, consistente nella lettura del documento riassuntivo dei lavori, si sarebbe dovuta effettuare, il giorno successivo, nella sala della Vaccara, sita nel palazzo dei Priori, sede del comune.

All'uopo, qualche giorno prima, gli organizzatori avevano chiesto ed ottenuto dal comune stesso l'uso di detta sala.

Sennonché, successivamente la giunta municipale, convocata d'urgenza, decideva di revocare la concessione della sala in argomento, dando incarico al comandante dei vigili urbani di notificare, verbalmente, il diniego agli organizzatori del convegno.

Secondo il sindaco di Perugia, all'uopo interpellato, il provvedimento di revoca della concessione della sala fu determinato dalla circostanza che, solo in un secondo tempo, l'amministrazione, attraverso i manifesti pubblicamente affissi, aveva preso conoscenza del carattere nazionale del convegno che avrebbe determinato, per il prevedibile afflusso di partecipanti da tutt'Italia, notevoli problemi e difficoltà, tenuto conto, tra l'altro, della scarsa capienza della sala in questione, per cui, certamente, una parte dei partecipanti al convegno sarebbero stati costretti a sostare in luogo pubblico, nella piazza principale della città, antistante la sala stessa.

Intanto, già sin dal 25 febbraio, era stato concesso al partito comunista, che ne aveva fatto richiesta, l'uso della sala della Vaccara per una conferenza dibattito da tenersi alle ore 17 dello stesso 7 marzo.

Essendo stata organizzata, per la stessa serata, dal movimento studentesco una manifestazione di protesta contro il convegno della Giovane Italia, consistente in un'assemblea e quindi in un pubblico corteo regolarmente preavvisato, il PCI rinunziava in favore dello stesso movimento studentesco all'uso di detta sala, in luogo della quale – poi – gli organizzatori della manifestazione ottenevano dal comune la concessione della sala dei Notari, più capiente della prima, e, quindi, in grado di ospitare i partecipanti alla citata manifestazione.

Circa le determinazioni adottate dal comune di Perugia, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, in ordine alle richieste rispettivamente avanzate dalle organizzazioni giovanili summenzionate, è appena il caso di ricordare che l'ente comune è amministrato da organi elettivi che rappresentano la volontà della maggioranza della popolazione locale.

Il Ministro: RESTIVO.

MENICACCI. — Ai Ministri delle finanze. del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. - Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in favore del personale delle imposte dirette sceso massicciamente in sciopero senza soluzione di continuità dal 9 dicembre 1969, nei confronti del quale il Governo, disattendendo la loro peculiare funzione di servitori dello Stato, cui assicurano un terzo delle sue entrate, non ha inteso risolvere i suoi problemi normativi e rivendicativi con decisioni informate a dignità, a prestigio ed a giustizia adeguate comunque alla delicatezza ed all'importanza del lavoro svolto, oltre che col fine di assicurare una amministrazione tributaria sempre più efficiente e funzionale.

Per sapere, in particolare, se ritengano di dare assicurazioni urgenti in ordine alle seguenti rivendicazioni:

- 1) rivalutazione della tabella dei proventi speciali al fine di pervenire ad una migliore perequazione delle indennità accessorie;
- 2) più adeguati stanziamenti, quali premi di incentivazione, a riconoscimento della operosità e del rendimento del personale;
- 3) abolizione delle « carriere speciali » e collocazione della funzione del procuratore fra quelle « direttive » dello Stato, rivendicando il pieno rispetto dei diritti quesiti nei confronti di tutti i colleghi della carriera di concetto speciale che rappresentano il fulcro dell'amministrazione delle imposte dirette;
- 4) corresponsione agli operatori tecnici dell'indennità macchina per tutto l'anno;
- 5) tutela della dignità morale e materiale di tutta la categoria, senza distinzione di carriere e qualifiche;
- 6) ampliamento degli organici al fine di realizzare una più moderna ed efficiente funzionalità dei servizi, sia in ordine alla carriera direttiva sia, in particolare, a quella di concetto amministrativa contabile, a quella esecutiva ed a quella ausiliaria, per le quali si chiede la progressione in carriera a ruolo aperto.

Per conoscere in ogni caso, data l'agitazione ad oltranza dichiarata dalla categoria, come intendano garantire allo Stato la ricezione delle Vanoni, il cui termine di presentazione è ormai prossimo a scadere. (4-11275)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordamente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MENICACCI, ALFANO, FRANCHI, SAN-TAGATI E ABELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se ritenga, in relazione allo sciopero dei finanziari dovuto al fatto che il Governo non ne ha ancora accolto le legittime rivendicazioni, di dover prorogare il termine per la denuncia dei redditi.

(4-11347)

RISPOSTA. — Si premette che la questione relativa allo sciopero dei dipendenti degli uffici distrettuali delle imposte dirette, avente a base problemi rivendicativi di carattere economico e normativo, ha avuto sodisfacente avvio a soluzione con il recente accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

Per via di detto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Frattanto l'amministrazione, in considerazione della situazione di disagio conseguente alla perdurante inattività degli uffici in questione, con propria disposizione ha provveduto, com'è noto, a prorogare a tutto il 6 aprile 1970 il termine utile per la presentazione del-

la dichiarazione dei redditi, per rendere possibile il tempestivo adempimento tributario da parte della generalità dei contribuenti.

Il Ministro: PRETI.

MIOTTI CARLI AMALIA, GIRAUDI, MAGGIONI, DEGAN, GIORDANO, COCCO MARIA E CATTANEO PETRINI GIANNINA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se ritenga che sia più consono agli interessi della scuola che gli insegnanti di lingua straniera, vincitori di cattedre per gli ex ginnasi, i quali dall'istituzione della scuola media sono attualmente obbligati a prestare servizio nella scuola media, con completamento di orario nel ginnasio superiore, siano definitivamente assegnati alle cattedre dei ginnasi superiori o dei licei scientifici tenendo conto che nessun aggravio di spesa ne deriverebbe allo Stato, essendo gli insegnanti in parola già di ruolo A. (4-09418)

RISPOSTA. — La legge 2 aprile 1968, n. 468, tiene conto delle legittime aspirazioni di quei docenti, vincitori di concorsi per cattedre di lingue straniere negli ex ginnasi, i quali, a seguito della istituzione della nuova scuola media (legge 31 dicembre 1962, n. 1259) sono passati a prestare servizio nelle scuole medie, con completamento d'orario nei ginnasi.

Infatti l'articolo 2 della predetta legge n. 468 prevede esplicitamente per gli insegnanti in questione, unitamente ad altre categorie di docenti, l'immissione in ruolo nelle istituende cattedre di lingue straniere nei bienni e nelle classi di collegamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Si fa presente inoltre che si è provveduto a raccogliere le istanze dei professori interessati ed al più presto si elaborerà una graduatoria in base alla quale si provvederà all'immissione in ruolo di coloro che ne faranno parte.

Il Ministro: MISASI.

MOLÈ. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile. — Per sapere se risponda a verità la voce insistentemente circolante secondo la quale l'Alitalia intende cedere la gestione di tutti gli scali delle linee nazionali alla società ATI al fine di ridurre i costi di tali linee, declassando i relativi servizi a favore di una elevazione dello standard sulle linee internazionali.

Una tale iniziativa della nostra compagnia di bandiera, se da un lato è la manifestazione della volontà di perseguire uno sviluppo delle sue attività sul piano del prestigio, rappresenta indubbiamente un grave fatto sul piano di una politica popolare del trasporto aereo, tesa a farne un mezzo di uso sempre più comune e generalizzato che offra garanzie assolute di sicurezza e di comodità.

Inoltre vi è da considerare la necessità di imprimere una svolta ai rapporti col personale da parte dell'Alitalia che anche in questa specifica situazione manifestano i loro deterioramento.

Infatti:

- a) gli operai specializzati che curano i controlli tecnici e la manutenzione degli aeromobili, non verranno più impiegati negli scali nazionali ma trasferiti in reparti Alitalia a Fiumicino o all'estero;
- b) il resto del personale (impiegati ed operai) sarà posto dinanzi all'alternativa di abbandonare le attuali residenze e trasferirsi all'estero, oppure di accettare un contratto, quello ATI, largamente più svantaggioso rispetto a quello dell'Alitalia in quanto comportante:
- 1) orario di lavoro maggiore di 2 ore e mezzo settimanali e ripartito su 6 giorni lavorativi anziché 5;
- 2) sensibili differenze di trattamento sia economico sia normativo;
- c) il personale dovrà inoltre rinunciare all'anzianità di servizio in quanto l'Alitalia intende provvedere alla liquidazione di esso.

Se quanto detto è esatto, l'interrogante chiede di conoscere con urgenza quali misure intendano adottare i ministri interessati al fine di garantire, sotto ogni aspetto, sia la sicurezza e la confortevolezza dei voli nazionali, che interessano in modo particolare la Sardegna, sia i diritti del personale Alitalia minacciati dalle trasformazioni previste e indicate nella presente interrogazione. (4-10302)

RISPOSTA. — La costituzione dell'ATI da parte dell'Alitalia è stata originata dal desiderio di impostare e perseguire una politica di trasporto aereo aperta ad un pubblico sempre più vasto. Del resto, il rilevantissimo sviluppo della nuova società è di per sé la prova della bontà del servizio offerto ai viaggiatori, i quali hanno evidentemente potuto apprezzare, tra l'altro, i due elementi fondamentali ricordati dall'interrogante, cioè la sicurezza e la comodità.

Ciò premesso si fa presente che non è in atto alcun trasferimento di scali dall'Alitalia all'ATI e che, comunque, tale eventualità non potrebbe essere studiata che in relazione diretta alla funzionalità ed efficienza del servizio offerto al pubblico.

Per quanto riguarda, poi, i rapporti con il personale, va posto in rilievo che l'Alitalia ha assunto verso le organizzazioni sindacali dei lavoratori l'impegno di una tempestiva informazione, allo scopo di discutere con le stesse le conseguenze di carattere economico e normativo derivanti da eventuali passaggi di scali all'ATI.

Questo Ministero, da parte sua, non mancherà di seguire attentamente tutti i problemi che dovessero sorgere dai provvedimenti di sistemazione del personale, in modo da tutelare convenientemente le posizioni acquisite da ciascun dipendente interessato.

Il Ministro delle partecipazioni statali; PICCOLI.

NICCOLAI CESARINO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se sia bene informato del disagio che si è determinato fra il personale degli uffici delle imposte dirette per il modo col quale vengono gestite le somme di denaro incassato dagli uffici finanziari tramite i noti « diritti storici casuali ». Infatti mentre i vari uffici finanziari godono di un particolare trattamento, ad esempio quelli del Ministero delle finanze (registro, conservatorie, dogane, eccetera) che oscilla fra le 100 e le 150 mila lire trimestralmente a seconda delle categorie, per gli impiegati degli uffici delle imposte dirette il beneficio è di sole 18-20 mila lire circa. Ovviamente ciò provoca forte disagio e malcontento con deleterie conseguenze sul rendimento, l'armonia nel lavoro e la funzionalità di così importanti uffici statali e pone l'interrogativo del perché debba continuare a sussistere questa strana forma d'imposta a carico di quei cittadini che hanno bisogno di uffici statali e perché poi così differenti trattamenti al personale suddetto.

Per sapere, altresì, se e quali provvedimenti intenda adottare nell'ambito del riordino delle carriere del personale, relativamente alla categoria dei contabili che nel 1962 venne equiparata a quella dei procuratori, la quale ritiene di subire un trattamento ingiusto nell'espletamento del proprio lavoro (divieto di firma dei concordati, di copertura del posto di capo ufficio, di collocazione nei nuovi ruoli fra quelli di concetto ordinario anziché direttivo, eccetera), quando per la

copertura di detti posti sono stati necessari gli stessi titoli di studio e gli stessi esami e che, così facendo, si verrebbe a determinare una eccessiva sperequazione nel trattamento economico del suddetto personale. (4-10174)

RISPOSTA. — La situazione di disagio del personale appartenente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, cortesemente illustrata dall'interrogante e caratterizzata dalla esistenza di problemi di natura essenzialmente economica, è stata recentemente affrontata ed avviata a sodisfacente soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

Per via di detto accordo, che tocca anche argomenti di base di carattere normativo, ivi, quindi, altresì i problemi di ordinamento delle carriere dell'amministrazione finanziaria diverse da quelle speciali, la vertenza da tempo insorta ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

ORLANDI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere se risponda a verità la notizia di provvedimenti in via di attuazione da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato per accentuare la sostituzione di materiale rapido con materiale ordinario, provvedimenti che provocherebbero una degradazione, anziché un miglioramento, dei treni in servizio sulla linea Ancona-Roma; e per conoscere, in relazione alle attuali difficoltà di circolazione esistenti sulla predetta linea, ove si verificano già notevoli ritardi per tutti i treni, e in particolare per i rapidi - con grave disagio per gli utenti, a causa della frequenza con cui si incorre nella perdita di importanti coincidenze - se ritenga di intervenire perché siano accolte le richieste avanzate all'azienda dalle autorità compartimentali interessate per il ripristino in tutte le coppie di trenì rapidi di materiale idoneo ad ottenere un sensibile miglioramento dei (4-10820)servizi.

RISPOSTA. — È da premettere che le due coppie di rapidi circolanti tra Roma ed Ancona sono già composti di materiale elettrico leggero del tutto adatto alle caratteristiche dei treni celeri, e che l'utilizzazione di tali mezzi

sarà mantenuta anche per il prossimo orario del maggio 1970.

Solo eccezionalmente, come già avvenuto in passato per far fronte a particolari punte di traffico nell'alta stagione estiva e nelle festività tradizionali, si ricorre temporaneamente all'effettuazione con carrozze ordinarie di una delle due coppie di treni, nell'accertata impossibilità di assicurare i rinforzi necessari ai convogli in parola con mezzi leggeri dello stesso tipo.

Circa l'asserito irregolare andamento della marcia dei rapidi di che trattasi, in effetti i treni stessi hanno subìto negli ultimi tempi alcuni ritardi, in arrivo a Roma o ad Ancona, determinati essenzialmente da esigenze di coincidenza e da vincoli di circolazione connessi, in parte, con l'esistenza del semplice binario. La media di tali ritardi è stata per altro sempre contenuta in limiti abbastanza modesti.

Comunque, non si mancherà di seguire attentamente la marcia dei treni anzidetti, al fine di rimuovere, per quanto possibile, le cause di tali inconvenienti.

Il Ministro: VIGLIANESI.

PICA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere quale sia il loro pensiero in merito alla opportunità di una nuova proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande dirette ad ottenere l'abilitazione definitiva per l'esercizio delle professionali, scaduto il 31 luglio 1968, tenendo presente che:

- a) tale proroga è stata concessa altre due volte, e precisamente con legge 15 aprile 1965, n. 448, e con legge 17 ottobre 1967, n. 975;
- b) molti interessati, alla data sopra citata del 31 luglio 1968 si trovavano nella impossibilità di inoltrare la prescritta istanza;
- c) coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione provvisoria hanno avuto la possibilità di esercitare la professione utilizzando titoli e requisiti posseduti fin dal momento in cui hanno conseguito la laurea;
- d) l'abilitazione provvisoria per se stessa non è costituita di diritti ma rappresenta soltanto una forma documentale imposta ai fini di una migliore disciplina nella organizzazione sociale dei laureati;
- e) la proroga anzidetta potrebbe consentire a molti di inserirsi legittimamente nel numero dei professionisti. (4-07899)

RISPOSTA. — Il termine per la presentazione delle domande di concessione dell'abilitazione professionale definitiva, per gli abilitati in via provvisoria, è previsto dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Ne consegue che per poter prorogare detto termine – per altro già più volte prorogato (legge 23 dicembre 1957, n. 1300, e 15 aprile 1968, n. 448), ed infine scaduto il 31 luglio 1968 (legge 17 ottobre 1967, n. 975) – è necessario un provvedimento legislativo.

A tale proposito si fa presente che trovasi all'esame della VI Commissione del Senato, in sede deliberante, la proposta del senatore De Leoni (607), intesa a prorogare il termine in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: MISASI.

QUARANTA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se intenda dare disposizioni agli uffici tecnici erariali perché provvedano al rilascio di mappe catastali per uso miglioramenti fondiari in carta semplice limitatamente ai territori in cui trova applicazione la legge 26 giugno 1965, n. 717, e la legge 28 marzo 1968, n. 437.

Tanto in armonia con quanto già disposto dalla Cassa per il mezzogiorno che fa richiesta agli interessati di documentazione in carta semplice. (4-08961)

RISPOSTA. — La concessione dell'esenzione dal pagamento della imposta di bollo nel rilascio dei certificati catastali da parte degli uffici tecnici erariali, è vincolata a precise norme legislative e pertanto non può dipendere da disposizioni ministeriali.

Taluni enti, come la Cassa per il mezzogiorno, versano detta imposta in abbonamento, per cui i menzionati documenti vengono rilasciati in carta semplice; altri enti, invece, sono del tutto esenti in virtù di leggi speciali.

Dello stesso trattamento fruiscono i privati possessori che ne fanno richiesta per incarico o in surrogazione degli enti citati; è però necessario che la richiesta sia convalidata da un semplice attestato dell'ente che gode del beneficio.

Aggiungasi inoltre, che in virtù dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, anche le certificazioni necessarie per l'applicazione delle leggi riguardanti la formazione

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o l'accorporamento dei terreni montani, vengono rilasciate – sempreché risulti da una esplicata dichiarazione impegnativa dei richiedenti – in esenzione dal pagamento della imposta di bollo.

Il Ministro: PRETI.

RAUSA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare in favore del personale degli uffici delle imposte dirette delle province di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Matera, Potenza e Taranto, che dopo lo sciopero di 60 giorni, hanno deciso di continuare la lotta, ad oltranza, fino all'accoglimento delle rivendicazioni economiche avanzate. (4-10898)

RISPOSTA. — Le questioni hanno avuto - come è noto - sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro di tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

RICCIO. — Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere se intendano disporre l'aumento dei diritti sui certificati rilasciati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, equiparandoli a quelli riscossi per i certificati catastali rilasciati dagli uffici tecnici erariali.

L'interrogante fa presente che è per lo meno eticamente diseducativo il pagamento di un diritto diverso per una prestazione uguale della pubblica amministrazione; e che il diverso trattamento di prestazioni uguali umilia il personale e giustifica il diffuso malumore. (4-10361)

RICCIO. — Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — Per chiedere notizie sull'astensione dal lavoro del personale delle imposte dirette, che dura dal 9 dicembre 1969; e per conoscere se si intenda risolvere al più presto la vertenza sindacale, che arreca enormi danni ai cittadini e che produce grande disagio morale nelle popolazioni. (4-10363)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante con le interrogazioni sopra riportate, alle quali si risponde congiuntamente per identità di materia, hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970 raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro delle finanze: Preti.

SABADINI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se, dopo 60 giorni di sciopero ininterrotto condotto unitariamente dal personale delle imposte dirette, per proporre rivendicazioni di carattere economico, morale e normativo, di grande interesse sia per le categorie sia per gli uffici, come ad esempio, la perequazione del trattamento accessorio, la abolizione delle carriere speciali, la ristrutturazione e l'ampliamento degli organici, non

sia giunto il momento non più dilazionabile, di pervenire, come più volte ha richiesto il sindacato, a responsabili trattative per risolvere equamente i problemi controversi.

Già grandi danni sono derivati o potrebbero derivare sia al personale sia ai cittadini, ai quali sono venuti a mancare importanti servizi, sia allo Stato, date la delicatezza e l'importanza del servizio, per cui sarebbe ingiustificabile ogni ulteriore ritardo nell'aprire e nel concludere le trattative per una equa soluzione della vertenza. (4-10651)

RISPOSTA. — Le questioni cortesemente sottolineate dall'interrogante con la interrogazione suddetta, hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

SANTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la commissione centrale della finanza locale ha ridotto in maniera notevole e inaccettabile il bilancio dell'amministrazione provinciale di Genova e se ritenga necessari provvedimenti avversi a tale pronunciamento, tenendo inoltre in particolare conto quanto è accaduto nella provincia di Genova in seguito all'inclemenza del tempo in queste settimane, che ha prodotto danni enormi in zone già economicamente depresse e senza sviluppo agricolo per cui il taglio economico effettuato dalla commissione centrale impedisce alla provincia di

provvedere non solo ai bisogni già grandi di quelle popolazioni ma anche agli aiuti in questo momento indispensabili ed inderogabili; e per conoscere se il ministro intenda provvedere nel modo più idoneo per evitare simile defalcazione. (4-10178)

RISPOSTA. — La commissione centrale della finanza locale, nella seduta del 17 luglio 1969, ha approvato il bilancio di previsione della amministrazione provinciale di Genova, relativo all'anno 1969, riducendo, dopo aver attentamente vagliato le singole poste attive e passive del bilancio stesso, il disavanzo, previsto in lire 5.436.027.685, a lire 4.139.531.055, ed autorizzando, tra l'altro, a ripiano del disavanzo medesimo, l'assunzione del mutuo di lire 3.810.000.000.

Risulta per altro che la stessa commissione, a seguito delle controdeduzioni formulate dall'amministrazione interessata, ha avuto occasione di riesaminare nuovamente il suddetto bilancio, confermando, nella seduta del 23 dicembre 1969, il proprio operato, previa ampia e sufficiente motivazione delle singole variazioni apportate e, soprattutto, di quelle concernenti riduzioni di spese. Ciò stante, nessun utile intervento si ritiene possibile adottare nei sensi auspicati dall'interrogante.

Per quanto concerne, poi, la denunciata precaria situazione economica in cui verserebbero le zone agricole della provincia di Genova colpite dalla inclemenza del tempo, deve farsi presente che organiche provvidenze, sia di natura finanziaria sia fiscale, sono attualmente previste dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Tali norme, per il settore fiscale, stabiliscono, infatti, qualora gli eventi naturali abbiano causato la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, la sospensione della riscossione e, quindi, a seguito dell'accertamento tecnico del danno, lo sgravio delle imposte erariali sul reddito dominicale ed agrario dei terreni e delle sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni.

Il Ministro: PRETI.

SGARLATA, TAMBRONI, ARMAROLI, FELICI, LETTIERI, NANNINI, RAUSA, VILLA, LAFORGIA, MIOTTI CARLI AMA-

LIA, CANESTRARI, BOVA, URSO, LIMA, DRAGO, COCCO MARIA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per comporre sollecitamente lo stato di agitazione dei funzionari e degli impiegati degli uffici distretuali delle imposte dirette in tutto il territorio nazionale; per sapere, altresì, quali motivi ostino alla composizione di tale sciopero iniziato il 9 dicembre 1969, atteso che il perdurare dello stesso comporta grave ed irreparabile danno ai cittadini, i quali abbisognano di certificazioni, documenti ed atti che solo tali uffici possono rilasciare e più precisamente:

- a) attestati di impossidenza per ricoveri urgenti e degenze in luoghi di cura (sanatoriali, psichiatrici ed altri);
- b) certificati per ottenimento di pensioni sociali;
- c) certificazioni ai fini dell'ottenimento di assegni agli invalidi civili;
- d) certificazioni ai fini delle corresponsioni di assegni familiari ai lavoratori;
- e) certificati per esoneri e ritardi dal servizio militare;
- f) certificazioni a corredo di pratiche relative a mutui edilizi;
- g) certificati per assegnazione alloggi e per altri usi, quali borse di studio, ottenimento di presalari degli universitari, ecc.

Per sapere come si intenda sovvenire, comunque, al grave disservizio che si risolve in danno della collettività nazionale. (4-10094)

RISPOSTA. — Le questioni sopra sottolineate dall'interrogante, hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conse-

guente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

SILVESTRI. — Al Ministro delle finanze.

— Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per dare soluzione sollecita all'agitazione in corso dal 9 dicembre 1969 da parte del personale delle imposte dirette, le cui gravi conseguenze si ripercuotono sull'erario e sui cittadini. (4-10337)

RISPOSTA. — Le questioni sopra sottolineate dall'interrogante, hanno avuto – com'è noto – sodisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile 1970, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonché nei confronti della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico sia normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli uffici.

Il Ministro: PRETI.

SKERK. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — in riferimento al fatto che il mondo del lavoro e tutta l'opinione pubblica di Trieste sono stati colpiti da un infortunio mortale, relativamente al quale è generale impressione che l'omicidio bianco si poteva evitare; fatto che è successo all'Aquila Total, dove casi analoghi si erano già verificati in passato (questa azienda, fra l'altro, ha avuto e continua ad avere fondi e facilitazioni di carattere pubblico) — quali misure abbia preso precedentemente per impedire il ripetersi di tragici infortuni

duramente denunciati dai lavoratori e dai sindacati e quali provvedimenti intenda prendere. (4-10294)

RISPOSTA. — L'ispettorato del·lavoro di Trieste ha disposto una immediata indagine in ordine all'infortunio mortale suddetto ed ha poi riferito le risultanze dell'indagine alla locale procura della Repubblica.

Relativamente all'andamento della situazione infortunistica presso la società per azioni Aquila, si fa presente che, in base alle notizie fornite dal predetto ispettorato nel corso degli ultimi 15 anni si sono verificati tre infortuni mortali.

Anche per i due casi precedenti a quello in questione, l'organo di vigilanza ha riferito all'autorità giudiziaria sull'esito delle indagini svolte. Al riguardo, si informa che la magistratura, per tali due casi, ha ritenuto non esservi luogo a procedere non ravvisando estremi di responsabilità da parte di terzi.

Per quanto concerne i finanziamenti di carattere pubblico elargiti a favore dell'azienda, l'ufficio periferico di questo Ministero ha fornito le seguenti notizie.

La società Aquila, come del resto molte altre ditte triestine, ha beneficiato di mutui erogati dal Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE di Trieste.

I mutui ottenuti sono stati due: il primo in data 25 ottobre 1958 per un importo di lire un miliardo e 900 milioni per la costruzione di nuovi impianti nella raffineria la cui spesa era di tre miliardi e 943 milioni; il secondo in data 4 maggio 1963 per un importo di due miliardi e 388 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti ed ampliamenti di quelli esistenti la cui spesa era di 4 miliardi e 776 milioni.

Si deve anche aggiungere che la predetta società ha in progetto un ulteriore ampliamento ed ammodernamento della propria raffineria per i quali è in attesa di ottenere la prescritta autorizzazione da parte del Ministero dell'industria e del commercio. Nel frattempo, la società ha avanzato ulteriore domanda di mutuo al FRIE.

Si assicura, comunque, l'interrogante che l'ispettorato del lavoro di Trieste non mancherà di svolgere, anche per il futuro, una adeguata vigilanza presso l'azienda in parola ai fini dell'igiene e sicurezza del lavoro.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

SPONZIELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere

le ragioni per le quali la previdenza sociale continua ad opporre silenzio, malgrado le reiterate domande, alla richiesta di revisione della liquidazione della pensione di invalidità e vecchiaia – certificato di pensione n. 5523824, posizione n. 365213 LE – del signor Giuseppe Marcuccio, al quale non sono stati computati gli anni di servizio militare dal 12 settembre 1920 al 30 giugno 1944 che, giusto quanto previsto dalla legge del 1958 n. 322 e successive disposizioni, dovevano essergli considerate, agli effetti della pensione, come anni di effettiva contribuzione.

(4-08276)

RISPOSTA. — Il signor Marcuccio Giuseppe, a seguito della entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, e della nuova normativa dalla stessa introdotta con l'articolo 49 in materia di accreditamento figurativo dei periodi di servizio militare, ha chiesto alla sede provinciale dell'INPS di Lecce il riconoscimento di quella parte del servizio stesso (richiamo eccedente la durata del periodo di leva ovvero trattenimento in servizio durante la prima e la seconda guerra mondiale per periodi successivi rispettivamente al 1º luglio 1920 e al 15 ottobre 1946) che non gli era stata computata in occasione della prima liquidazione della pensione, stanti le limitazioni contenute nelle disposizioni in precedenza vigenti in materia. Le relative operazioni di accredito sono attualmente in corso presso la predetta sede dell'INPS di Lecce.

Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento nell'assicurazione generale obbligatoria IVS del periodo di servizio militare prestato nella disciolta MVSN, si fa presente che nessuna decisione è stata sinora adottata dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce in quanto l'interessato in data 27 marzo 1969 ha provveduto a presentare domanda al Ministero della difesa per ottenere la valutazione del periodo stesso ai fini del particolare trattamento di quiescenza statale di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72 (erogazione della pensione e corresponsione della indennità una tantum).

È ovvio, pertanto, che solo quando saranno rese note le determinazioni del predetto Ministero della difesa, in merito alla valutazione o meno del periodo di che trattasi, ai sensi della citata legge n. 72, la sede dell'INPS di Lecce potrà procedere, nei confronti del predetto lavoratore, all'esame ed alla definizione della richiesta di riconosci-

mento del periodo stesso, in base alle norme contenute nell'articolo 52 della legge n. 153.

Il Ministro: Donat-Cattin.

TOCCO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere se sia loro noto che in Sardegna i tre cementifici esistenti (Cagliari, Sassari, Porto Torres) sono ormai chiaramente insufficienti a sodisfare le necessità isolane di cemento.

Infatti, soprattutto negli ultimi tempi, gravi rallentamenti si sono verificati nelle consegne del cemento ai consumatori, soprattutto ai più modesti.

Ciò è accaduto in genere per tutte le zone della Sardegna, in particolare nel Sulcis-Iglesiente.

In misura ancora più grave ha riguardato zone interne dell'isola, ad esempio Galtellì (Nuoro), dove operai e categorie interessate sono scesi in sciopero ed in pubbliche manifestazioni contro la grave crisi del cemento che sta determinando una paralisi dell'edilizia.

L'interrogante chiede altresì di sapere se i ministri interessati credano opportuno predisporre i necessari studi conoscitivi per la creazione in Sardegna di un nuovo cementificio ad iniziativa pubblica che colmi l'evidente vuoto produttivo oggi così clamorosamente venuto alla luce. (4-08682)

RISPOSTA. — Il rallentamento nelle consegne di cemento in Sardegna, lamentato dall'interrogante, si è verificato anche a causa della situazione inerente i rinnovi contrattuali, che ha comportato una diminuzione della produzione con conseguente impossibilità di rifornire regolarmente il mercato.

Per altro, alcune indagini di mercato riferite alla Sardegna inducono a ritenere che attualmente l'isola sia praticamente autosufficiente per quanto riguarda il cemento grigio, cioè il prodotto di normale consumo nell'edilizia. Tale autosufficienza è assicurata dai cementifici – non appartenenti ad aziende a partecipazione statale – esistenti a Cagliari e a Sassari (un ulteriore apporto di modesta entità giunge inoltre via mare dalla Toscana).

Anche la Cementir, che, come è noto, è a partecipazione statale, ha in Sardegna una cementeria a Porto Torres; in essa però si produce cemento bianco, in gran parte venduto fuori dell'isola. Si può dire quindi che la Cementir attualmente non agisce sul mer-

cato sardo per quanto attiene al cemento grigio.

Ciononostante, in vista dell'opportunità di partecipare allo sviluppo dei fabbisogni di questo prodotto in Sardegna, la Cementir ha studiato un programma che, utilizzando i margini di capacità produttiva esistenti nei suoi stabilimenti di Taranto e Livorno, consentirà un suo graduale inserimento sul mercato isolano. Per il trasporto dei quantitativi di cemento grigio corrispondenti alle necessità di collocamento nell'isola è previsto l'impiego di una nave specializzata che, nel viaggio di ritorno potrebbe essere anche utilizzata per trasportare sul continente il cemento bianco. Tale soluzione presenterebbe eventualmente anche il vantaggio di una notevole flessibilità e aderenza all'andamento del consumo.

Non si mancherà, comunque, di esaminare il problema in tutti i suoi aspetti, alla luce di tutti gli elementi di valutazione che il Ministero intende raccogliere.

Il Ministro delle partecipazioni statali: PICCOLI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere:

- 1) se sia informato dell'assurda e arbitraria decisione presa dalla società di servizio aliscafi (SNAV), operante sullo stretto di Messina, per avere, senza alcun giustificato motivo, aumentato da 250 a 350 lire il prezzo del biglietto e annullato il biglietto di andata e ritorno, provocando un profondo malcontento e la indignazione tra i viaggiatori (soprattutto studenti e lavoratori) che quotidianamente debbono, per motivi di studio e di lavoro, recarsi a Messina;
- 2) se la concessione del servizio di aliscafo preveda che la società debba attenersi alla direttiva dell'azienda delle ferrovie dello Stato e, se ciò è previsto, quale sia stato il comportamento del compartimento di Reggio Calabria;
- 3) se di fronte alla grave decisione che ha colpito ceti veramente popolari, nel momento in cui il problema dei trasporti è al centro della politica nazionale, ritenga urgentemente intervenire per:
- a) costringere la società a riportare il prezzo del biglietto alla vecchia tariffa ripristinando il biglietto di andata e ritorno;
- b) revocare la concessione del servizio di scafi alla società privata per affidarlo alle

ferrovie dello Stato in base agli ordini del giorno accolti dal Governo durante l'approvazione dei bilanci finanziari dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile.

(4-11027)

RISPOSTA. — Le questioni segnalate dagli interroganti, riguardanti il servizio di aliscafi svolto dalla società SNAV nello stretto di Messina, rientrano nella specifica competenza del Ministero della marina mercantile.

In merito poi agli ordini del giorno concernenti l'eventuale affidamento alle ferrovie dello Stato del servizio anzidetto, accolti dal Governo in sede di approvazione dei bilanci finanziari dei dicasteri dei trasporti e della marina mercantile, si fa presente che sono in corso contatti fra i Ministeri interessati per un esame congiunto del problema.

Il Ministro: VIGLIANESI.

VECCHIARELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere le ragioni per le quali nell'ultima ripartizione dei fondi GESCAL per costruzione di alloggi per lavoratori la regione Molise sia stata completamente ignorata ed esclusa, quando sono evidenti le necessità ed il fabbisogno di case per lavoratori nel capoluogo di regione, nel capoluogo della nuova provincia ed in molti grossi centri della regione.

Si chiede una revisione della ripartizione anche mediante l'utilizzo di fondi di riserva e di economie e quindi una congrua assegnazione di fondi anche al Molise. (4-11006)

RISPOSTA. — Il provvedimento deliberato dal comitato centrale per il programma GE-SCAL prevede – a titolo di anticipazione delle disponibilità che ancora affluiranno nel programma decennale – stanziamenti per le province che comprendono zone nelle quali più pressante si manifesta il fabbisogno di alloggi, in conseguenza del forte sviluppo industriale ovvero in dipendenza di sovraffollamento particolarmente accentuato dalle migrazioni e dallo spostamento delle forze di lavoro.

Inoltre, il citato provvedimento è pienamente conforme alla norma, di cui all'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che riserva a favore dei territori dell'Italia meridionale ed insulare il 40 per cento dei fondi complessivamente stanziati ed è stato determinato dall'esigenza di far fronte all'eccezionale fabbisogno di abitazioni per lavoratori nelle predette zone attraverso la realizzazione di consistenti interventi unitari per assicurare alloggi tempestivamente agibili e dotati di tutte le attrezzature e dei servizi.

È, altresì, intendimento del Governo affrontare decisamente il problema di un assetto organico dell'edilizia pubblica abitativa, come si evince anche dai noti provvedimenti di iniziativa governativa attualmente all'esame del Parlamento.

In particolare quello concernente la GE-SCAL assicura alla gestione, per un altro triennio, flussi contributivi e rimuove gli ostacoli che si frappongono ad una rapida esecuzione degli interventi, consentendo la formazione di piani di distribuzione dei fondi per tutto il territorio nazionale che completeranno, interessando infine tutte le province, la programmazione dell'opera iniziata con la deliberazione suddetta.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

ZANTI TONDI CARMEN. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

- a) se sia a conoscenza di quanto sta accadendo nella fabbrica ZCF di Bagnolo (Reggio Emilia) di proprietà dei signori Giovanni Ferrante e Gianni Zambelli, ove gli apprendisti sono costretti a lavorare ogni giorno più di otto ore, il sabato pomeriggio e non di rado anche la domenica mattina in contrasto con le leggi sull'apprendistato;
- b) se sia informato del fatto che gli operai di questa fabbrica non hanno un orario, nei reparti delle « stampe » e degli « spazzoloni » lavorano 10-12 ore giornaliere e che tutte le ore straordinarie fatte nei giorni feriali e festivi sono pagate fuori busta;
- c) se sia al corrente dei ripetuti interventi della camera del lavoro presso l'ispettorato provinciale del lavoro per denunciare questi fatti; l'ispettorato del lavoro stesso confermava questa situazione in una sua lettera del 6 agosto 1969 rilevando le irregolarità denunciate, anzi, venivano fatti anche seri rilievi sulle condizioni igieniche della fabbrica;
- d) se sia infine a conoscenza del fatto che in quella fabbrica tutto continua a svolgersi esattamente come prima dell'intervento dell'ispettorato del lavoro. È anzi di pubblico dominio che ciò accade perché un impiegato dell'ufficio provinciale dell'ispetto-

# v legislatura — discussioni — seduta del 4 maggio 1970

rato provinciale del lavoro è amico di uno dei padroni che l'ha ospitato, assieme alla sua famiglia, nella villa della ditta ZCF.

L'interrogante si rivolge al ministro per sapere se ciò corrisponda al vero e per sapere soprattutto quali provvedimenti intenda prendere per riportare l'ufficio provinciale dell'ispettorato del lavoro all'adempimento delle proprie funzioni. (4-09548)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Reggio Emilia ha recentemente sottoposto a visita ispettiva la ditta ZCF di Bagnolo in Piano ed ha adottato i provvedimenti di competenza in ordine alle infrazioni riscontrate in materia di igiene del lavoro, di prevenzione infortuni, di apprendistato, di orario di lavoro, di riposo settimanale e di adempimenti contributivi.

Si informa altresì che presso questo Ministero è stato aperto procedimento disciplinare a carico dell'impiegato indicato al punto d) dell'interrogazione presentata dall'interrogante.

Si comunica infine che l'ispettorato del lavoro non mancherà di vigilare per il futuro affinché l'azienda in questione si attenga alle norme di tutela del lavoro subordinato.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO